

## PANORAMA LEGISLATIVO

N. 27 DICEMBRE 2008 – a cura di Luigi Colombini

### PRESENTAZIONE

In relazione al complesso processo di riforma dello Stato, avviato già con la legge 59/97, con la legge 127/97, con il d.lgs.112/98, con la legge 133/99 e il d.lgs. 56/00, e concluso con le leggi costituzionali n. 1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, risulta quanto mai necessario seguire con tempestività la legislazione statale e regionale, e i conseguenti atti amministrativi, nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione.

Infatti, nel corso di oltre trentacinque anni le Regioni in particolare hanno sviluppato una lunga attività legislativa, programmatica e di alta amministrazione (con specifici atti di indirizzo) che le ha portato ad esprimere una propria "cultura" di governo che senz'altro costituisce un patrimonio storicamente acquisito, da tenere nella dovuta considerazione, anche nella prospettiva del federalismo e del rafforzamento delle autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà verticale sancito dall'Unione Europea.

Tenendo conto delle crescenti funzioni che le Regioni vanno più assumendo nel quadro delle politiche sociali e di welfare, gli atti delle Regioni, espressi, come è noto negli atti di legislazione, di programmazione, di controllo e di indirizzo, rappresentano il risultato di notevoli elaborazioni concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si caratterizza come un "affresco" in continua evoluzione, e che sottolinea la diversità e la peculiarità delle singole Regioni, pur nell'osservanza di una unità di fondo che è riferibile alla garanzia data dalla Costituzione della Repubblica con i suoi principi e le sue idealità.

Pertanto l'ISTISSE con il presente numero inaugura uno specifico spazio dedicato alla illustrazione e commento (per gli atti più importanti e significativi) della legislazione e degli atti amministrativi statali e della legislazione e degli atti amministrativi delle Regioni, articolati per aree tematiche riferite sia alla articolazione funzionale che si collega alle materie indicate nel dlgs.112/98, sia a più specifici approfondimenti di campi più "mirati" in rapporto alle realizzazioni delle politiche sociali e di welfare.

La fonte primaria per la redazione del "Panorama legislativo di politiche sociali" è data sia dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, sia dai Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni per ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di indirizzo e di amministrazione.

La cadenza del Panorama legislativo di politica sociale avrà una frequenza quindicinale.

## PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 30 novembre 2008

### ENTI LOCALI

#### DPCM 19 novembre 2008

Riordino della disciplina delle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (GU n. 278 del 27-11-2008)

#### Note

\* La legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e s.m.i. dispone, fra l'altro, che le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi

di contenimento della spesa pubblica, entro il 30 settembre 2008, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunita' montane, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunita' montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario per l'anno 2007 all'insieme delle comunita' montane presenti nella regione;

\* l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa e' accertato, entro il 31 ottobre 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie;

\* Per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Umbria e' accertata la riduzione a regime della spesa corrente per il funzionamento delle comunita' montane, per un importo pari ad un terzo della quota del fondo ordinario assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle Comunita' Montane presenti in ogni regione.

NB

Le regioni Lazio, Puglia e Veneto non hanno provveduto ad adottare proprie leggi di riordino della disciplina delle comunita' montane, nel termine ivi previsto;

Per le citate regioni Lazio, Puglia e Veneto si producono gli effetti del comma 20 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, dalla data di pubblicazione del presente decreto.

## FAMIGLIA

### **DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185 -**

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. (GU n. 280 del 29-11-2008 - Suppl. Ordinario n.263)

#### **Note**

Il provvedimento costituisce il "pacchetto" complessivo che il Governo ha definito per fronteggiare la crisi economica che colpisce il Paese.

E' articolato su:

Sostegno alle famiglie;

Sostegno all'economia

Norme finanziarie.

Considerato l'eminente interesse che rivestono gli interventi rivolti alle famiglie, se ne riporta il testo integrale.

#### TITOLO I

#### Sostegno alle famiglie

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale favorendo l'incremento del potere di acquisto delle famiglie attraverso misure straordinarie rivolte in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti, nonche' per garantire l'accollo da parte dello Stato degli eventuali importi di mutui bancari stipulati a tasso variabile ed eccedenti il saggio BCE;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitivita' del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado

di sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema economico, parallelamente alla riduzione di costi amministrativi eccessivi a carico delle imprese;

Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessita' ed urgenza di misure in grado di riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento ed occupazione nonche' per interventi infrastrutturali, anche di messa in sicurezza delle scuole, provvedendo alla introduzione altresì di disposizioni straordinarie e temporanee per la velocizzazione delle relative procedure;

Considerate, infine, le particolari ragioni di urgenza, connesse con la contingente situazione economico-finanziaria del Paese e con la necessita' di sostenere e assistere la spesa per investimenti, ivi compresa quella per promuovere e favorire la ricerca ed il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;

Rilevata, altresì, l'esigenza di potenziare le misure fiscali e finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal programma di stabilita' e crescita approvato in sede europea, anche in considerazione dei termini vigenti degli adempimenti tributari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a  
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza

1. E' attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

- a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;
- b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2 ;
- c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);
- d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
- e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro.

2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonche' i figli e gli altri familiari di cui all'articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi previste;

b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all'articolo 8 del predetto testo unico, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.

3. Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in

alternativa, la facolta' prevista al comma 12:

a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;

b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;

c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;

d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;

e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;

f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventidueemila;

g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.

4. Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 e' erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano l'attivita' lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:

a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;

b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonche' la relazione di parentela;

c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e 3 in relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera b), con indicazione del relativo periodo d'imposta.

6. La richiesta e' presentata entro il 31 gennaio 2009 utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta puo' essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.

7. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali e' stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.

8. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del

monte delle ritenute disponibile.

9. L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 e' recuperato dai sostituti d'imposta attraverso la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo. L'utilizzo del sistema del versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e' limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di cui alla legge 29 settembre 1984, n. 720 recuperano l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare complessivo dei benefici corrisposti.

10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 6, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.

11. In tutti i casi in cui il beneficio non e' erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui al comma 6, puo' essere presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalita' prescelte per l'erogazione dell'importo.

12. Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere richiesto, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.

13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 e' erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c) prestano l'attivita' lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31 marzo 2009, con le modalita' di cui al comma 6.

14. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali e' stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.

15. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.

16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le modalita' di cui al comma 10.

17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non

e' erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta puo' essere presentata:

a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta compenso, indicando le modalita' prescelte per l'erogazione dell'importo;

b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.

18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalita' previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000.

19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.

20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:

a) ai benefici erogati eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente;

b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma 9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.

21. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

22. Per l'erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze e' istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

23. Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

## TITOLO I

### Sostegno alle famiglie

#### Art. 2.

Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread e' costituito dal saggio BCE.

1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 e' calcolato con riferimento al maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.

2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui per l'acquisto la

costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.

3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui e' assunta a carico dello Stato. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, comma 9, del presente decreto.

4. Gli oneri derivanti dal comma 3 sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

5. A partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilita' di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti e' in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicita' e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

## TITOLO I

### Sostegno alle famiglie

#### Art. 3.

##### Blocco e riduzione delle tariffe

1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2009, e' sospesa l'efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico. Sono fatte salve, per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione della disposizione di cui al presente comma e' rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo.

2. Ferma restando la piena efficacia e validita' delle previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino

al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1° maggio 2009.

3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, sono approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.

4. Fino alla data del 30 aprile 2009 e' altresì sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, così come stabilito dall'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto- legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto» e' aggiunto il seguente periodo:

«Le società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonché dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima.».

6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;

b) i commi 87 e 88 sono abrogati;

c) il comma 89 e' sostituito dal seguente: «All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.»;

b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.

7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;».

8. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas effettua un

particolare monitoraggio sull'andamento dei prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare, in particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla predetta diminuzione.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. Hanno accesso alla compensazione anche le famiglie con almeno 4 figli a carico con isee non superiore a 20.000 euro. La compensazione della spesa e' riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonche' in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalita' stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 448 del 2001. Nella eventualita' che gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente periodo, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.

10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero per lo sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'Energia elettrica ed il Gas, conferma la disciplina relativa al mercato elettrico ai seguenti principi:

a) il prezzo dell'energia e' determinato in base ai diversi prezzi di vendita offerti, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi piu' bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;

b) l'Autorita' puo' effettuare interventi di regolazione asimmetrici, di carattere temporaneo, nelle zone dove si verificano anomalie nell'offerta o non ci sia un sufficiente livello di concorrenza;

c) e' adottata ogni altra misura idonea a favorire una maggiore concorrenza nella produzione e nell'offerta di energia.

11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, adegua le proprie deliberazioni ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i servizi di dispacciamento vanno assicurati attraverso l'acquisto di energia dagli impianti essenziali, individuati dal gestore della rete di trasmissione nazionale, che saranno remunerati con il prezzo offerto dagli stessi impianti il giorno prima; nei casi in cui tale misura risulti economicamente inefficace, ovvero gli impianti continuino a non operare in piena concorrenza, la remunerazione del mercato dei servizi di dispacciamento e' determinata dall'Autorita', in modo da assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema ed un'equa copertura dei costi dei produttori;

b) e' adottata ogni altra misura idonea a favorire, nell'ambito

dei servizi di dispacciamento, una maggiore concorrenza nella produzione e nell'offerta di energia.

12. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, su proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale, suddivide la rete rilevante in non piu' di tre macro-zone.

13. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina e' adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente Consiglio dei Ministri.

#### TITOLO I

Sostegno alle famiglie

#### Art. 4.

Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale

1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalita' giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operativita' delle garanzie.

2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti: «4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi non siano gia' coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.

4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio 2009.».

3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificita' dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, e' riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio dei fondi della produttivita', una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalita' applicative della stessa saranno individuate con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. All'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la parola «definite» e' sostituita dalle seguenti: «definiti i requisiti, i criteri e».

5. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

## PREVIDENZA

### **MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI** **DECRETO 29 ottobre 2008 - Sostituzione di un componente del Comitato provinciale dell'INPS di Benevento. (GU n. 274 del 22-11-2008 )**

Il sig. Pastore Antonio, nato a Benevento il 27 maggio 1934 ed ivi residente alla via G.B. de La Salle n. 10, e' nominato, in rappresentanza della organizzazione sindacale C.I.S.L., componente del Comitato provinciale dell'INPS di Benevento, in sostituzione del sig. Russo Orazio.

### **DECRETO 7 novembre 2008 - Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia. (GU n. 280 del 29-11-2008 )**

## SANITA'

### **CAMERA DEI DEPUTATI**

### **DELIBERAZIONE 5 novembre 2008 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. (Doc. XXII, 1-2-4). (GU n. 272 del 20-11-2008 )**

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, e' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sulle cause e sulle responsabilita' degli errori sanitari nelle strutture pubbliche e private e sulle cause di ordine normativo, amministrativo, gestionale, finanziario, organizzativo e funzionale ovvero attinenti al sistema di monitoraggio e di controllo che, nelle regioni interessate dal decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64, hanno contribuito alla formazione di disavanzi sanitari non sanabili autonomamente dalle regioni medesime, anche al fine di accertare le relative responsabilita'.

Art. 2.

(Composizione e durata della Commissione)

1. La Commissione e' composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di

un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2 Il presidente della Commissione e' nominato dal Presidente della Camera dei deputati tra i componenti della stessa Commissione.

3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati.

5. La Commissione e' istituita per la durata della XVI legislatura.

6. La Commissione presenta all'Assemblea della Camera dei deputati una relazione ogniquale volta vi siano casi di particolare gravita' e urgenza che lo rendano necessario e comunque al termine dei suoi lavori.

### Art. 3.

#### (Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) indagare sulla quantita' e sulla gravita' degli errori sanitari verificatisi nelle strutture sanitarie pubbliche e private;

b) indagare sui fenomeni di cattiva gestione o di gestione inefficiente delle risorse e dei fondi sanitari, negli ospedali, nei policlinici, nei distretti sanitari, nei consultori familiari e comunque in qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata, che determinino indebiti esborsi di denaro pubblico nel comparto sanitario;

c) valutare l'incidenza degli errori di cui alla lettera a) in termini di perdite di vite umane o comunque di danni alla salute dei pazienti;

d) accertare il costo sostenuto dalle strutture sanitarie pubbliche e private per la copertura dei rischi connessi ad errori sanitari, nonche' l'ammontare delle somme corrisposte ai pazienti, o ai loro aventi causa, a titolo di risarcimento del danno subito in dipendenza da' errori sanitari, verificando altresì le modalita' adottate per l'affidamento del servizio di assicurazione;

e) individuare le categorie cui sono riconducibili gli errori piu' frequenti, in particolare con riferimento a quelle relative all'inefficienza e alla scarsa igiene delle strutture sanitarie o all'inefficienza organizzativa, alla carenza dell'organico del personale medico e paramedico nonche' alla carenza delle dotazioni di apparecchiature clinico-diagnostiche e all'inadeguatezza delle strutture;

f) indagare sulle cause degli errori e su quanti di questi derivino da carenze di formazione del personale medico e paramedico o da carenze organizzative o comunque aziendali e manageriali;

g) indagare sulle modalita' di selezione nei concorsi per il reclutamento dei quadri nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e sulla scelta dei criteri in base al merito e ai titoli;

h) accertare l'istituzione e l'effettivo funzionamento delle unita' di gestione del rischio clinico nelle strutture sanitarie pubbliche e private;

i) individuare gli eventuali correttivi da apportare ai percorsi formativi del personale medico e paramedico o all'organizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private;

l) verificare se la nomina della dirigenza sanitaria risponda nel modo migliore alle esigenze ineludibili di efficienza, di professionalita', di qualita' e soprattutto di trasparenza nella gestione ottimale delle strutture sanitarie pubbliche;

m) verificare se vi sia la necessita' di rafforzare il ruolo, le funzioni e le responsabilita' dei direttori sanitari e individuare

altre misure utili per migliorare l'efficienza e l'affidabilità delle strutture sanitarie pubbliche e private e della loro organizzazione amministrativa;

n) monitorare i dati e la casistica sulle infezioni registrate negli ospedali italiani;

o) valutare l'efficacia dei controlli di qualità sulle strutture sanitarie pubbliche e private;

p) indagare sugli errori medico-sanitari relativi a prestazioni effettuate al di fuori delle strutture ospedaliere, in particolare da medici di medicina generale, ambulatori, laboratori e servizi diagnostici, farmacie;

q) verificare l'appropriatezza delle tecniche di gestione del rischio adottate, esaminando la gestione scientifica del rischio in medicina;

r) individuare ogni altro intervento correttivo utile a migliorare la qualità del sistema sanitario nazionale;

s) verificare l'applicazione della disciplina in materia di consenso informato;

t) accertare l'istituzione di servizi per la rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti, verificare le modalità di gestione dei reclami, nonché l'istituzione di altri strumenti a disposizione dei cittadini che consentano loro di tutelare nel modo migliore i propri diritti;

u) verificare l'entità delle risorse finanziarie destinate dalle strutture sanitarie pubbliche e private a interventi per la riduzione degli errori sanitari;

v) verificare l'esistenza di metodi di accertamento, rilevazione e raccolta dei dati sugli errori sanitari.

2. La Commissione verifica, in particolare:

a) l'applicazione del sistema dei Diagnosis Related Groups (DRG), effettuando un'analisi comparativa dei ricoveri;

b) la qualità delle prestazioni socio-sanitarie erogate nella fase acuta delle patologie;

c) lo stato di attuazione e di funzionamento, sull'intero territorio nazionale, del sistema di emergenza-urgenza « 118 » e di tutto il servizio ospedaliero di pronto soccorso e di rianimazione;

d) la diffusione dei metodi di verifica e revisione della qualità (VRQ) e la conseguente ricaduta sulla programmazione e sulla gestione dei servizi sanitari;

e) lo stato di attuazione del programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, a livello regionale, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

f) la realizzazione del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) lo stato di attuazione della normativa vigente sull'attività libero-professionale intramuraria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e alla legge 3 agosto 2007, n. 120.

3. La Commissione ha, inoltre, il compito di:

a) acquisire, con la collaborazione delle regioni interessate, tutti i documenti, le informazioni e gli elementi per valutare le condizioni politiche, amministrative, gestionali e operative che, nel periodo 2001-2008, hanno contribuito alla formazione dei disavanzi sanitari nelle regioni interessate dal decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64;

b) verificare, nelle regioni interessate dai maggiori disavanzi sanitari, sulla base dei documenti, delle informazioni e degli elementi acquisiti ai sensi della lettera a):

1) l'esistenza di sprechi e inefficiente nell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

2) la sostenibilità e l'adeguatezza della programmazione

economico-finanziaria e contabile e dei relativi provvedimenti attuativi, con specifico riferimento al settore sanitario;

3) il livello della spesa direttamente sostenuta dai cittadini nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere, nelle strutture socio-sanitarie e sanitarie accreditate presso il Servizio sanitario nazionale;

4) l'appropriatezza delle prestazioni erogate, il livello di qualita' ed efficacia dei trattamenti effettuati e la diffusione dei metodi di verifica e revisione della qualita', valutandone la ricaduta sulla programmazione e sulla gestione dei servizi sanitari;

5) la trasparenza delle procedure di affidamento delle forniture di beni e di servizi e l'economicita' delle scelte effettuate in base ad esse;

6) l'adeguatezza delle strutture e delle tecnologie sanitarie, valutando in particolare l'attuazione degli adempimenti relativi al programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

7) il rispetto degli obiettivi nazionali di ristrutturazione della rete ospedaliera, al fine di accertare i livelli di riduzione dei ricoveri impropri e di soddisfazione della domanda di prestazioni assistenziali di riabilitazione e di lungodegenza,

8) lo stato di realizzazione delle reti di assistenza sanitaria territoriale e domiciliare e la corrispondente accessibilita' del servizio da parte degli utenti;

9) lo stato di attuazione e di funzionamento, a livello regionale, del numero unico per l'emergenza-urgenza « 118 » e della correlata organizzazione ospedaliera di pronto soccorso e di rianimazione;

10) l'adeguatezza delle procedure regionali in materia di accreditamento delle strutture erogatrici e di stipulazione degli accordi contrattuali, valutando la corrispondente esistenza di un'offerta di servizi sufficientemente ampia e adeguata alla domanda degli utenti;

11) l'adeguatezza delle strutture sanitarie convenzionate con le regioni e delle spese sostenute per i ricoveri in convenzione, in particolare nei settori della psichiatria, delle dipendenze patologiche e dell'assistenza agli anziani;

12) l'esistenza di adeguati strumenti di controllo della spesa farmaceutica e di promozione di un consumo appropriato di medicinali, atti a garantire il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla legislazione vigente;

13) la sostenibilita' finanziaria e l'adeguatezza delle politiche relative al personale nonche' la trasparenza delle procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi dirigenziali;

14) la trasparenza e l'efficienza del sistema regionale di finanziamento delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e delle altre strutture erogatrici di servizi sanitari;

15) le conseguenze derivanti dall'incompleta o tardiva erogazione delle somme spettanti alle strutture sanitarie, convenzionate con le regioni, gestite da soggetti privati che operano senza fini di lucro;

16) l'esistenza di adeguate procedure e di sedi di monitoraggio e di controllo della qualita', efficacia e appropriatezza del servizio erogato a livello infraregionale ed extraregionale e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili;

17) lo stato di attuazione degli adempimenti in materia di riduzione delle liste di attesa, conformemente all'intesa 28 marzo 2006, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al provvedimento 28 marzo 2006, n. 2555, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2006, recante il Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008;

c) accertare eventuali responsabilita' degli amministratori operanti nella gestione del Servizio sanitario nazionale nelle regioni interessate dai piani di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativamente alle aree di indagine di cui alla lettera b) del presente comma;

d) valutare la congruita' della normativa vigente, proponendo soluzioni di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rafforzare l'incisività dei controlli e il coordinamento nelle attività di monitoraggio della spesa e dei consumi, da parte dello Stato, della regione e degli enti locali coinvolti, nelle regioni interessate da più elevati disavanzi;

e) verificare la congruita' delle misure di rientro dalla situazione debitoria contenute negli accordi stipulati con lo Stato dalle regioni in disavanzo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

#### Art. 4.

##### (Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

3. Sulle richieste di cui al comma 2 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

4. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretezza degli atti.

5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

#### Art. 5.

##### (Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 7.

#### Art. 6.

(Organizzazione dei lavori  
della Commissione)

1. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.

2. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

6. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro per l'anno 2008 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Il Presidente: Fini

## **PANORAMA REGIONALE**

**Bollettini Ufficiali Regionali effettivamente pervenuti al 26 novembre 2008, arretrati compresi**

**AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

**VENETO**

**L.R. 14.11.08, n. 19** Norme in materia di pluralismo informatico, diffusione del riuso e adozione di formati per documenti digitali aperti e standard nella società dell'informazione del Veneto.(BUR n. 95 del 18.11.08)

**ASSISTENZA PENITENZIARIA**
**MARCHE**

**L.R.13.10.08,n. 28** –Sistema regionale integrato di interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti (BUR n. 99 del 23.10.08)

**Note**

Pur in assenza di una legge organica di recepimento della legge quadro relativa al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali – legge n. 328/00 (nel quale ambito si sarebbero dovuti considerare anche i detenuti), la Regione ha disposto norme per un sistema volto a garantire a coloro che hanno avuto un conto con la giustizia (che opera in nome ed a tutela del popolo italiano cosiddetto “normale”, che lavora, studia ed osserva le leggi) una esistenza adeguata e dignitosa. Si ritiene giusto che simili attenzioni siano rivolte anche a tutti gli altri cittadini svantaggiati (persone diversamente abili, persone giovani ed adulte in condizioni di svantaggio sociale, persone anziane in analoghe condizioni, persone immigrate, tossicodipendenti) in modo da costituire per ciascuno specifiche azioni-programma, che portino ciascuna alla costruzione di un adeguato sistema di protezione sociale e di benessere sociale.

Si riporta il testo della legge.

**CAPO I**

Disposizioni generali

**ARTICOLO 1**

(Finalità e oggetto)

1. La Regione promuove interventi a favore delle persone ristrette negli istituti penitenziari o in esecuzione penale esterna, nonché dei minorenni sottoposti a procedimento penale, allo scopo, in particolare, di favorire il minor ricorso possibile alle misure privative della libertà.
2. La Regione promuove, altresì, interventi per il recupero ed il reinserimento sociale dei soggetti di cui al comma 1 e degli ex detenuti.
3. Gli interventi sono attuati nel rispetto delle competenze dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, con cui la Regione si coordina anche promuovendo gli opportuni atti d’intesa.

**ARTICOLO 2**

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema integrato di cui all’articolo 1.
2. In particolare i piani e i programmi previsti dalla normativa vigente in materia sanitaria e sociale o concernenti le politiche attive del lavoro, l’istruzione, la cultura e lo sport, individuano, per quanto di competenza, gli interventi attuativi della presente legge.

3. Anche in esecuzione della pianificazione indicata al comma 2, la Giunta regionale, avvalendosi del Comitato regionale di cui all'articolo 3, approva, sentita la competente Commissione assembleare, gli indirizzi applicativi della presente legge entro il mese di marzo di ogni anno.

4. Gli indirizzi di cui al comma 3 sono preventivamente concordati con l'amministrazione penitenziaria e con il centro per la giustizia minorile e devono raccordarsi con la programmazione degli istituti penitenziari.

### **ARTICOLO 3**

(Comitato regionale di coordinamento)

1. Presso il servizio regionale competente in materia di politiche sociali è istituito il comitato regionale di coordinamento, con funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta regionale per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Il comitato è composto da:

- a) l'assessore alle politiche sociali o suo delegato, che lo presiede;
- b) l'assessore alla salute o suo delegato;
- c) un rappresentante dei centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione di cui all'articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), designato di concerto dalle Province;
- d) un rappresentante delle cooperative sociali con specifica esperienza nel settore, designato dalle centrali delle cooperative;
- e) un rappresentante della conferenza regionale volontariato giustizia;
- f) un rappresentante dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti;
- g) i coordinatori degli ambiti territoriali sociali ove insistono gli istituti penitenziari;
- h) un esperto nel settore degli interventi di cui alla presente legge, nominato dalla Giunta regionale.

3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha una durata pari a quella della legislatura. La partecipazione alle sedute è gratuita.

4. Il comitato è convocato almeno quattro volte l'anno.

5. Sono invitati a partecipare alle sedute il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, l'ufficio per l'esecuzione penale esterna, il centro per la giustizia minorile, i funzionari regionali in servizio presso le strutture competenti in materia di politiche sociali, salute, istruzione e lavoro, cultura e sport.

6. Oltre a quanto indicato al comma 1, il comitato:

- a) esercita attività di monitoraggio sull'attuazione della presente legge e presenta alla Giunta e all'Assemblea legislativa regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi;
- b) promuove, nel corso della legislatura regionale, l'organizzazione di una conferenza sulla condizione penitenziaria, post-penitenziaria e sulle attività promosse a favore dei minorenni sottoposti a procedimento penale nel territorio regionale;
- c) promuove modelli operativi di rete con i soggetti competenti nelle materie in cui insistono gli interventi di cui al capo II;
- d) propone alla Giunta regionale progetti di studio e di ricerca nel settore.

7. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

### **ARTICOLO 4**

(Funzioni degli enti locali)

1. Gli enti locali provvedono alla realizzazione e gestione degli interventi previsti dal capo II sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2, fatte salve le competenze dell'ASUR in materia di tutela della salute.
2. Salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 2, gli interventi sono realizzati di norma attraverso gli ambiti territoriali sociali.
3. Gli ambiti territoriali sociali nel cui territorio ha sede un istituto penitenziario, d'intesa con l'istituto stesso, con l'ufficio per l'esecuzione penale esterna e in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, adottano, quale parte integrante del piano d'ambito e sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2, il programma annuale degli interventi a favore dei soggetti in esecuzione penale.
4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni ambito interessato è istituito il comitato per le persone sottoposte a provvedimenti giudiziari e per gli ex detenuti, con il compito di integrare la programmazione degli enti locali con gli interventi degli istituti penitenziari, degli uffici per l'esecuzione penale esterna, dei centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione, dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti, dell'ASUR, delle organizzazioni del terzo settore e delle imprese. Il comitato partecipa alla stesura del piano d'ambito e del piano delle attività zonali dell'ASUR, raccordandosi con i progetti pedagogici adottati dai singoli istituti penitenziari e con la programmazione degli uffici per l'esecuzione penale esterna.
5. Il Comitato è costituito secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

## **ARTICOLO 5**

(Ruolo del terzo settore)

1. La Regione riconosce il ruolo delle organizzazioni del terzo settore nella realizzazione del sistema regionale integrato di cui alla presente legge, coinvolgendo in particolare gli organismi del volontariato, della cooperazione sociale e delle associazioni di promozione sociale nella progettazione e gestione degli interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 1.

## **CAPO II**

### **Interventi**

## **ARTICOLO 6**

(Accoglienza e dimissione dei detenuti)

1. Per facilitare l'accoglienza dei nuovi giunti negli istituti penitenziari, la Regione e l'ASUR promuovono con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, l'avvio di procedure e la fornitura di materiali che consentano ai nuovi arrivati di acquisire le informazioni necessarie a favorire l'inserimento e migliorare le condizioni di permanenza in carcere.
2. Per facilitare la dimissione dei detenuti, gli enti locali, l'ASUR e le organizzazioni del terzo settore promuovono accordi con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per l'avvio di procedure volte a consentire agli interessati di disporre dell'autonomia sufficiente per le quarantotto ore successive alla dimissione, nonché delle informazioni sul sistema dei servizi disponibili, anche attraverso l'adozione di apposite carte dei servizi.
3. Gli enti locali, l'ASUR e le organizzazioni del terzo settore, d'intesa con

il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, promuovono percorsi di preparazione alle dimissioni e di accompagnamento, finalizzati al reinserimento sociale degli ex detenuti ed alla prevenzione della recidiva.

## **ARTICOLO 7**

(Tutela della salute)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute e in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419), garantisce ai detenuti, ai minorenni nei centri di prima accoglienza e ai soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione i livelli essenziali di assistenza (LEA), alle stesse condizioni degli individui in stato di libertà.
2. La Regione garantisce, all'interno degli istituti penitenziari, gli interventi nel campo della promozione della salute, ivi compresi gli interventi di profilassi delle malattie infettive e da HIV, sensibilizzando la popolazione detenuta e gli operatori penitenziari.
3. La Regione, in collaborazione con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, promuove interventi nel campo della salute mentale e implementa gli interventi psicologici nei confronti, in particolare, dei nuovi detenuti, allo scopo di ridurre i rischi di suicidio e autolesionismo.

## **ARTICOLO 8**

(Istruzione)

1. La Regione adotta interventi al fine di consentire agli adulti in carcere l'esercizio del diritto all'istruzione formale e informale, prevedendo in particolare percorsi di educazione culturale, fisica e sanitaria.
2. La Regione favorisce le iniziative delle istituzioni scolastiche, degli enti di formazione e dei soggetti del terzo settore per la realizzazione negli istituti penitenziari di progetti di recupero formativo e motivazione all'apprendimento, finalizzati all'adempimento dell'obbligo scolastico, alla prosecuzione del percorso di studi o al conseguimento di qualifiche professionali.
3. La Regione promuove in particolare azioni mirate a:
  - a) potenziare le iniziative in atto in materia di educazione, istruzione e formazione a favore dei soggetti reclusi;
  - b) ampliare l'offerta formativa dei centri territoriali di educazione permanente per interventi finalizzati al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, all'alfabetizzazione informatica e linguistica di primo e secondo livello e alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati;
  - c) istituire corsi di istruzione secondaria di secondo grado, tali da assicurare una diversificazione dell'offerta formativa attraverso percorsi brevi, anche di carattere sperimentale.

## **ARTICOLO 9**

(Lavoro e formazione professionale)

1. La Regione, ove necessario, d'intesa con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il centro per la giustizia minorile, promuove interventi per:

- a) garantire l'effettivo esercizio del diritto al lavoro da parte dei detenuti, delle persone in esecuzione penale esterna, degli ex detenuti e dei minorenni sottoposti a procedimento penale o a misure restrittive della libertà;
  - b) sostenere l'integrazione socio-lavorativa dei soggetti di cui alla lettera a), al fine di garantire la sicurezza sociale e ridurre il rischio di recidiva attraverso il reinserimento lavorativo e l'eliminazione di ogni forma di discriminazione sul mercato del lavoro nei confronti di tali soggetti;
  - c) sostenere l'avvio e lo sviluppo di attività di orientamento, consulenza e motivazione, con l'ausilio dei servizi per l'impiego presenti sul territorio e gli sportelli di orientamento al lavoro presenti negli istituti penitenziari;
  - d) progettare percorsi mirati di formazione professionale, anche personalizzati, sia all'interno che all'esterno degli istituti penitenziari, in stretto raccordo con le esigenze occupazionali del mercato del lavoro nel territorio regionale;
  - e) individuare forme di incentivazione alle imprese che assumono soggetti ammessi al lavoro esterno o a misure alternative ovvero minorenni sottoposti a procedimento penale;
  - f) proporre e sperimentare strumenti ed iniziative propedeutiche all'impiego, quali stage, tirocini, percorsi individualizzati e mirati, volti al reinserimento nel mercato del lavoro e al recupero di competenze;
  - g) favorire presso gli enti pubblici la fornitura di commesse di lavoro, destinando quota parte delle proprie commesse;
  - h) favorire la possibilità di svolgere attività lavorative all'interno degli istituti penitenziari.
2. Le Province realizzano gli interventi di formazione professionale e d'inserimento lavorativo a favore dei soggetti di cui al comma 1 sulla base degli indirizzi regionali di cui all'articolo 2, sentiti gli ambiti territoriali sociali presenti sul proprio territorio.

## **ARTICOLO 10**

(Attività trattamentali)

- 1. La Regione e gli enti locali, anche coordinandosi con le università, promuovono la realizzazione di iniziative culturali negli istituti penitenziari e concorrono al sostegno delle biblioteche attivate dagli istituti medesimi.
- 2. Gli enti locali promuovono la rappresentazione di spettacoli teatrali all'interno degli istituti penitenziari e sostengono i laboratori teatrali che hanno come protagonisti i detenuti.
- 3. La Regione sostiene interventi di attività motoria e sportiva dei detenuti, concorrendo economicamente alla riqualificazione delle strutture sportive all'interno degli istituti penitenziari.

## **ARTICOLO 11**

(Supporto alle famiglie)

- 1. Gli enti locali, d'intesa con gli istituti penitenziari e con gli uffici per l'esecuzione penale esterna, promuovono interventi volti a mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con la propria famiglia, con particolare riferimento al ruolo genitoriale e ai colloqui in istituto con i figli minorenni.

## **ARTICOLO 12**

(Promozione delle misure alternative alla detenzione)

- 1. La Regione, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla

Costituzione e dalle leggi dello Stato, potenzia il sistema integrato dei servizi e degli interventi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) al fine di favorire l'applicazione delle misure alternative alla detenzione e della giustizia riparativa, promuovendo, altresì, conferenze pubbliche, convegni, seminari e campagne di comunicazione istituzionale volti a sensibilizzare gli enti locali e le organizzazioni del terzo settore.

2. La Regione e gli enti locali concorrono a sostenere le spese di funzionamento di strutture residenziali volte a dare ospitalità alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione.

3. Gli enti locali, d'intesa con gli uffici territoriali dell'amministrazione penitenziaria e con le organizzazioni del terzo settore, realizzano specifici interventi di recupero sociale nei confronti di soggetti in esecuzione penale esterna e degli ospiti delle strutture di cui al comma 2, informando e coinvolgendo la comunità al fine di facilitare e sostenere i percorsi socio-riabilitativi attuati sul territorio.

### **ARTICOLO 13**

(Interventi a favore degli ex detenuti)

1. Per garantire la sicurezza e ridurre il rischio di recidiva, gli enti locali progettano interventi di inclusione sociale a favore degli ex detenuti in condizioni di svantaggio sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 328/2000.

### **ARTICOLO 14**

(Territorializzazione degli interventi a favore dei minori)

1. La Regione, d'intesa con il centro per la giustizia minorile, concorre alla programmazione di interventi a favore dei minorenni sottoposti a procedimento penale, favorendo una politica coordinata e strategie interistituzionali per il loro concreto perseguimento attraverso la promozione di intese tra i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia ed i servizi sociali degli enti locali, nel pieno rispetto delle esigenze educative dei minori, al fine di realizzare l'integrazione degli interventi secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) e dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).

2. Gli enti locali concorrono con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia alla progettazione ed alla realizzazione di interventi:

- a) con la partecipazione delle organizzazioni del terzo settore, per favorire il reinserimento nei territori di provenienza dei minori;
- b) in collaborazione con i servizi sanitari territoriali, volti a dare risposte alle problematiche legate al disagio minorile e all'integrazione dei minorenni stranieri, con particolare riferimento ai non accompagnati, ai clandestini e a quelli di etnia Rom;
- c) in collaborazione con i servizi sanitari territoriali, in favore dei minori in situazione di dipendenza da sostanze legali ed illegali o con problematiche personali o familiari a rilevanza psichiatrica.

### **ARTICOLO 15**

(Comunità per minori)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 del d.lgs. 272/1989, la

Regione, allo scopo di limitare il più possibile il ricorso alle misure detentive, favorisce l'inserimento dei minori sottoposti a procedimento penale nelle strutture di tipo comunitario.

## **ARTICOLO 16**

(Centro per la mediazione penale minorile)

1. Al fine di favorire la responsabilizzazione dei minori autori di reato e la riconciliazione con le vittime, la Regione ed il centro per la giustizia minorile, d'intesa con gli enti locali, le università e l'Azienda sanitaria unica regionale, promuovono attività di mediazione anche attraverso il centro per la mediazione penale minorile delle Marche.
2. Il centro è istituito nell'ambito del servizio della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali.
3. Il centro si avvale dei soggetti iscritti in apposito elenco.
4. La Giunta regionale determina le modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3, per l'utilizzo dei soggetti iscritti nello stesso elenco nonché il compenso ad essi spettante per le attività di mediazione svolte.
5. Nell'elenco di cui al comma 3 possono essere iscritti anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni diverse dalla Regione indicate al comma 1. In tale caso gli stessi, previo consenso dell'amministrazione di appartenenza, possono essere distaccati presso il centro per la mediazione penale minorile delle Marche e percepiscono oltre al trattamento economico già in godimento, i cui oneri restano a carico dell'amministrazione di appartenenza, una indennità per le attività di mediazione svolte, determinata dalla Giunta regionale.

## **ARTICOLO 17**

(Formazione congiunta degli operatori)

1. La Regione, d'intesa con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, con il centro per la giustizia minorile, con gli enti di formazione e con le università, promuove percorsi integrati di aggiornamento e formazione continua a carattere interdisciplinare rivolti agli operatori dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile, dei servizi pubblici e del terzo settore.

## **ARTICOLO 18**

(Interventi sperimentali)

1. La Regione, d'intesa con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il centro per la giustizia minorile, in via sperimentale e per un periodo non superiore a tre anni, sostiene finanziariamente gli oneri economici per il potenziamento quantitativo di educatori professionali e psicologi da destinare al supporto del personale in carico all'amministrazione penitenziaria ed ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. I rapporti di lavoro tra l'amministrazione penitenziaria e i soggetti fornitori sono regolati da apposite convenzioni.
2. La Regione, d'intesa con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, al fine di evidenziare le problematiche relative alle vittime dei reati, promuove la sperimentazione, per un periodo non superiore a due anni, di interventi di mediazione penale per adulti nell'ambito delle attività con gli operatori del centro di cui all'articolo 16. La sperimentazione si realizza secondo modalità concordate con il centro medesimo, con la procura della Repubblica e con il tribunale.
3. La Regione, d'intesa con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, promuove la realizzazione di progetti sperimentali di giustizia

riparativa presso gli enti locali e le organizzazioni del terzo settore, mediante lo svolgimento presso gli stessi di attività gratuite a favore della collettività da parte di soggetti in esecuzione penale esterna.

### CAPO III

## Disposizioni finanziarie e transitorie

### ARTICOLO 19

(Norma finanziaria)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali.
2. A decorrere dall'anno 2009 l'entità della spesa regionale sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 8 e 9 si provvede mediante impiego delle risorse previste all'interno della programmazione del Fondo sociale europeo.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge sono iscritte nella UPB 5.30.07, nella UPB 5.28.01 e nella UPB 5.30.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale.

### ARTICOLO 20

(Norma transitoria)

1. Gli indirizzi di cui all'articolo 2 sono approvati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Comitato regionale di coordinamento indicato all'articolo 3 è costituito entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La deliberazione indicata al comma 5 dell'articolo 4 è approvata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### PUGLIA

**DGR 23.9.08. n. 1747** - D.P.C.M. 01.04.2008 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di Sanità Penitenziaria". Recepimento atto. (BUR n. 172 del 5.11.08)

### VENETO

**DGR N. 3298 4.11.08** - Piano annuale di formazione professionale - area penitenziaria - anno 2008. Avviso pubblico ed apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi (BUR n. 94 del 14.11.08).

#### Note

- Il Programma triennale degli interventi in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all'occupazione per il triennio 2004-2006 - approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 47 del 26/10/2004 - prevede tra l'altro la creazione di un'offerta formativa volta al recupero

lavorativo ed al conseguente reinserimento sociale di soggetti svantaggiati, in particolare reclusi negli Istituti Penitenziari.

- Con provvedimento n. 583 del 11 marzo 2008 la Giunta Regionale ha approvato il "Piano annuale degli interventi in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all'occupazione" per il periodo 2007/2008, in cui vengono previste apposite opportunità formative finalizzate a fornire competenze capitalizzabili e riconoscibili come crediti formativi, rivolte in particolare ad utenza detenuta.
- In continuità con gli interventi già realizzati in area penitenziaria, viene approvata l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi rivolti sia ad adulti che a minori sottoposti a restrizione della libertà personale, che potranno essere strutturati in percorsi fortemente flessibili finalizzati all'acquisizione di competenze capitalizzabili.
- Al complesso degli interventi è riservata una disponibilità pari ad euro 500.000,00 di fondi regionali a valere sul bilancio regionale per l'anno 2008.

#### **NB**

In allegato al presente provvedimento, è l'Avviso pubblico (Allegato A), la direttiva per la presentazione dei progetti formativi (Allegato B), gli adempimenti per la gestione e rendicontazione delle attività (Allegato C), l'atto di adesione e la dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato D), alla luce della vigente normativa regionale e nazionale.

<b>EDILIZIA</b>
-----------------

#### **MARCHE**

**REGOLAMENTO REGIONALE 24.10.08, n. 2** - Criteri per il calcolo dei canoni locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Attuazione e dell'articolo 20 quattordicesima della L.R. 36/05 (BUR n. 101 del 30.10.08)

#### **PIEMONTE**

**DGR 27.10.08, n. 22-9904** - Edilizia residenziale pubblica. Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 approvato con D.C.R. n. 93-43238 del 20 dicembre 2006. Programmazione del secondo biennio di intervento, ridefinizione termini. (BUR n. 47 del 20.11.08)

#### **Note**

La programmazione del secondo biennio del "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012" è posticipata al primo semestre dell'anno 2009.

**D.D. 5.11.08, n. 416** - Aggiornamento dei limiti di reddito, per l'anno 2009, degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata e Sovvenzionata (art. 4 legge 179/92 e art. 9 legge 493/93). (BUR n. 47 del 20.11.08)

#### **Note**

- Sono aggiornati i limiti di reddito, stabiliti secondo le modalità degli art. 20 e 21 della legge 5.8.1978, n. 457, degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata e del programma regionale "Residenze per anziani in Piemonte", 20.000 alloggi in affitto e del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT del costo della vita fra il mese di marzo 2007 ed il mese di marzo 2008, che risulta essere pari al + 3,3%, così come indicato sull'allegato "A" alla presente determinazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2009;

#### **VENETO**

**DGR 28.10.08, n. 3189** - Misure regionali a sostegno della politica per la casa (art. 85 - legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1). Approvazione bandi di concorso. (BUR n. 92 del 7.11.08)

<b>ENTI LOCALI</b>
--------------------

**VENETO**

**DGR 28.10.08, n. 3230** - Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna (L.R. 26.10.2007, n. 30) - anno 2008. D.G.R. n. 89/CR dell'8.07.2008. (BUR n. 92 del 7.11.08)

**Note**

\* Il contributo è finalizzato a sostenere le spese di gestione e di funzionamento nell'ambito dei seguenti settori:

- servizi sociali e trasporto scolastico;
- gestione, manutenzione e sgombero neve dalle strade comunali;
- riscaldamento stabili comunali e scuole.

**NB**

Il limite massimo di assegnabilità per Ente, è pari ad un importo non superiore ad € 20.000,00

**DGR 21.10.08, n. 3075** Criteri per la ripartizione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11, L. 431/98 - anno 2007 (BUR n. 94 del 14.11.08).

**Note**

- L'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture), il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", al fine di sostenere le fasce sociali più deboli.
- Le risorse assegnate al Fondo vengono ripartite, ai sensi del comma 5 del citato articolo 11, come sostituito dall'art. 7, comma 2-bis, della legge 12 novembre 2004, n. 269, annualmente fra le regioni dal Ministro delle Infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
- Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 03.09.2007 (pubblicato nella G.U. n. 252 del 29.10.2007) alla Regione Veneto sono stati assegnati per l'anno 2007 € 14.813.631,68.
- Tale somma va integrata con € 5.000.000,00 stanziati dalla Regione, nel bilancio di previsione 2007 capitolo 40042, ad integrazione del finanziamento statale.
- Sono pertanto individuati preventivamente i criteri sulla base dei quali procedere al riparto del Fondo - anno 2007.
- In funzione delle limitate assegnazioni da parte dello Stato e alla luce dell'esperienza maturata, sono confermati in linea di massima i criteri che hanno consentito una migliore perequazione delle risorse fra i Comuni, incentivato il cofinanziamento comunale, selezionato i beneficiari individuando le situazioni più bisognose e meritevoli di sussidio e disincentivato la presentazione di domande incongrue per situazione economica.
- Infatti, dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza a seguito di convenzione stipulata da alcuni Comuni, si è riscontrata una rilevante quantità di dichiarazioni infedeli che sottraggono rilevanti risorse a sostegno dei cittadini effettivamente bisognosi e meritevoli.

**IL CALCOLO ISEE**

Anche per il riparto del Fondo - anno 2007 la condizione economica dovrà essere certificata da dichiarazione o attestazione ISEE, in base al D. Lgs. n. 130/2000 che integra e modifica i criteri del D. Lgs. n. 109/1998 e al DPCM n. 242/2001.

1. La condizione economica, in base alla quale verrà determinata l'idoneità della domanda è data dall'ISEEfsa.
  - a. L'ISEEfsa si ricava dividendo l'ISEfsa per la scala di equivalenza.
  - b. L'ISEfsa si ottiene moltiplicando l'ISEE per la scala di equivalenza e sommando la detrazione affitto indicata nell'attestazione ISEE.

In tale contesto, ai fini del riparto delle risorse statali e regionali, appare necessario

che i Comuni forniscano i dati utili per determinare il fabbisogno dei richiedenti. I dati vengono raccolti mediante autocertificazione con le modalità e le scadenze previste da un apposito bando che ogni Comune, titolare del procedimento, dovrà pubblicare. I dati da raccogliere sono quelli necessari alla determinazione della misura del bisogno, rappresentato dall'eccedenza rispetto al canone annuo sopportabile in funzione della condizione economica della famiglia rappresentata dall'ISEfsa, nonché gli elementi necessari per poter effettuare i controlli sui dati dichiarati come previsto dal DPR 445/2000.

2. I dati da raccogliere sono:

- a. I dati relativi alla condizione economica del nucleo familiare rilevabile dalla dichiarazione o attestazione ai fini ISEE.
- b. Estremi della registrazione dei contratti di locazione presso l'Agenzia delle Entrate per i mesi per i quali viene chiesto il contributo.
- c. Categoria catastale e superficie dell'alloggio.
- d. Ammontare e numero dei canoni relativi all'anno 2007.
- e. Ammontare delle spese di riscaldamento o spese condominiali purché comprendano il costo di tale servizio. Tali spese concorrono a determinare il canone integrato ammissibile nel limite massimo di € 600,00 su baseannua.
- f. Nel caso di cittadini stranieri extracomunitari, gli estremi del permesso o carta di soggiorno non scaduti.
- g. Nel caso di cittadini stranieri extracomunitari, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'art. 11 comma 13 della Legge 6 agosto 2008, n. 133.
- h. Aver subito uno sfratto nell'anno 2007.
- i. La presenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio.

Il richiedente, con le modalità previste dal DPR 445/2000, deve presentare domanda al Comune di residenza.

## LE ESCLUSIONI

Attesa la limitata disponibilità di fondi a disposizione si ritiene di:

1. escludere dal sostegno i nuclei familiari:
  - a. non titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, registrato ai sensi delle leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11, commi 1 e 2 e 9 dicembre 1998 n. 431;
  - b. titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parte di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo (imponibile ai fini ICI) sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nei casi in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto sia, per legge, assegnato a genitore superstite;
  - c. che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
  - d. il cui ISEfsa sia superiore a € 14.000,00;
  - e. che occupino unità immobiliari di categoria catastale diversa da A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
  - f. il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 14%;

- g. il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70%. In tale evenienza il canone risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia e quindi la condizione economica dichiarata è palesemente incongrua. Tale situazione può essere rappresentativa di condizione economica non veritiera e quindi da escludere oppure di casi sociali da tutelare.

Pur non rientrando fra le finalità precipue del Fondo, al fine di contribuire al sostegno dei casi sociali conosciuti e tutelati dal Comune, le domande incongrue riguardanti tali situazioni sono incluse, ai fini del riparto, per lo stesso importo stanziato dal Comune a titolo di cofinanziamento fino a concorrenza del 50% dell'importo ammissibile a riparto. Al fine di tutelare, indipendentemente dal cofinanziamento comunale, i nuclei socialmente deboli, esclusivamente ai fini della valutazione della congruità di cui al presente paragrafo, possono essere fatte valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dall'ISEE:

- pensioni esenti:

- (1) pensioni di guerra;
- (2) pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle ad esse equiparate (sentenza Corte Costituz. n. 387 del 4 novembre 1989);
- (3) pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- (4) pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;

- redditi non assoggettabili all'IRPEF:

- (5) rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
- (6) equo indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 ed alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità - Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
- (7) assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultante da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
- (8) retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
- (9) premi corrisposti a cittadini italiani da stati esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali.

## FAMIGLIA

### ABRUZZO

**DCR 30.9.08,n. 114/11** –L.R. 25/95 – Piano regionale di interventi in favore della famiglia per l'anno 2008 (BUR n. 62 del 12.11.08)

#### Note

- La Regione ha individuato fra gli obiettivi volti al perseguimento del benessere e della capacità di integrazione virtuosa fra politiche regionali e politiche ordinarie , quello di aumentare i servizi di cura per l'infanzia.
- Le azioni specifiche sono le seguenti:
  - promuovere l'ampliamento e la qualificazione dell'offerta dei servizi pubblici alla prima infanzia attraverso il sostegno ai Comuni titolari di nidi d'infanzia che intendano estendere l'orario d'apertura giornaliero o settimanale dei propri servizi ed ai Comuni privi dei servizi che intendano attivarli - Spesa:400.000,00 euro
  - Interventi a favore dei consultori familiari pubblici e privati – Spesa 55.000,00
  - Interventi in favore delle Associazioni di famiglie e Associazioni per le famiglie – Spesa: euro 70.000,00

### LIGURIA

**L.R.7.10.08,n. 34** – Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà (BUR n. 13 dell'8.10.08)

## **ARTICOLO 1**

(Principi e finalità)

1. La Regione riconosce l'importanza che i ruoli materno e paterno rivestono nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e assume il principio del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche dopo la separazione dei coniugi.
2. La Regione, in attuazione del disposto del comma 1, promuove interventi in favore dei genitori separati, finalizzati al recupero e alla conservazione dell'autonomia e di un'esistenza dignitosa degli stessi.
3. In particolare, i benefici di cui alla presente legge hanno la finalità di garantire a padri e madri separati che vengano a trovarsi in situazione di grave difficoltà economica e psicologica, a seguito di pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge, le condizioni per svolgere il loro ruolo genitoriale.

## **ARTICOLO 2**

(Azioni regionali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, in particolare, svolge le seguenti azioni:
  - a) promuove protocolli di intesa tra Enti locali, Istituzioni ed ogni altro soggetto operante in tutela dei minori e a sostegno dei genitori separati, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale;
  - b) promuove interventi di tutela e di solidarietà in favore dei genitori separati in situazione di difficoltà, attraverso la realizzazione dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare di cui all'articolo 3.

## **ARTICOLO 3**

(Centri di Assistenza e Mediazione Familiare)

1. La Regione, nell'ambito degli interventi di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), promuove e sostiene la realizzazione di Centri di Assistenza e Mediazione familiare, al fine di fornire un sostegno alla coppia in fase di separazione o divorzio per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione dell'affidamento congiunto, previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli).
2. I Centri di cui al comma 1 sono inseriti negli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla l.r. 12/2006, operano in stretta collaborazione con la rete dei consultori e possono essere costituiti nel numero di uno per ogni territorio afferente le Aziende sanitarie locali.
3. Tali Centri possono essere promossi e gestiti da associazioni e organizzazioni del Terzo Settore non aventi finalità di lucro, con almeno cinque anni di esperienza nello specifico settore.

## **ARTICOLO 4**

(Programmi di Assistenza e Mediazione Familiare)

1. La programmazione distrettuale di cui alla l.r. 12/2006 valorizza gli interventi previsti dalla presente legge e, in particolare, i programmi che prevedano:

- a) alloggi, anche temporanei, nei quali possono essere ospitati i genitori separati che si trovano in condizioni di grave difficoltà economica, qualora la casa familiare sia stata assegnata all'altro coniuge separato;
- b) servizi informativi e di consulenza legale atti ad assicurare la piena conoscenza da parte del genitore dei diritti allo stesso riconosciuti, in caso di separazione, dal diritto di famiglia, finalizzati all'effettivo esercizio del ruolo genitoriale, nonché alla vigilanza sull'effettiva giusta osservanza dei principi e delle norme di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e alla l. 54/2006;
- c) percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale.

## **ARTICOLO 5**

(Finanziamento dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare)

1. Il Piano Sociale Integrato Regionale di cui all'articolo 25 della l.r. 12/2006 individua le risorse finanziarie e le modalità di finanziamento dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare e dei programmi previsti dagli articoli 3 e 4.

2. La Regione, nella programmazione delle politiche abitative ovvero nelle sue azioni e misure attuative, individua le risorse finanziarie e le modalità di finanziamento dei programmi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a).

3. La Giunta regionale può finanziare iniziative di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale.

## **ARTICOLO 6**

(Monitoraggio)

1. La Regione svolge un'azione di monitoraggio sull'impiego delle risorse per verificare l'andamento e la funzionalità dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare e dell'assegnazione degli alloggi, nonché sull'efficacia dei programmi finanziati.

## **ARTICOLO 7**

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento dell'U.P.B. 10.101 "Fondo per le politiche sociali", per le spese di parte corrente, e dell'U.P.B. 10.201 "Fondo per le politiche sociali", per le spese in conto capitale, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

## **PIEMONTE**

**DGR 20.10.08, n. 56-9881** - Approvazione criteri di assegnazione dei contributi ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali per l'attivazione di interventi a sostegno delle gestanti in

difficolta', della maternita' e delle donne vittime di violenza e parziale rettifica della DGR n. 21-8545 del 7.4.2008–Allegato 1.(BUR n. 46 del 13.11.08)

- Con la DGR n. 2-9099 del 7.7.2008 è stato approvato il "Piano Regionale per la prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime";
- Il suddetto Piano Regionale, prevede, tra l'altro, i seguenti obiettivi generali:

–far emergere la parte sommersa del fenomeno della violenza e delle altre forme di maltrattamenti...;

–accogliere, accompagnare e sostenere le donne e le altre vittime di violenza.

Viene pertanto disposta la destinazione della somma complessiva di €1.000.000,00 ai Soggetti gestori delle funzioni socio–assistenziali per l'attivazione/il potenziamento per la durata di un anno di una o più tra le seguenti iniziative:

1. interventi di sostegno alla maternità ed alla genitorialità, con particolare riferimento ai nuclei monoparentali ed alle madri sole con figli;
2. progetti di pronto intervento a favore delle donne, sole e con figli, vittime di maltrattamenti e violenza, finalizzati al coordinamento delle risorse pubbliche e del privato sociale del territorio, all'ascolto ed alla decodifica delle richieste di aiuto, alla pronta accoglienza delle donne in situazione di emergenza.
3. interventi di accoglienza, ascolto ed accompagnamento delle gestanti in difficoltà, accolte anche ai sensi della L.R.16/2006 dai quattro Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali di cui alla DGR n.22-4914 del 18.12.2006;
4. implementazione delle attività di informazione rivolte alle donne sul diritto alla segretezza del parto e sulle modalità di intervento previste a sostegno della maternità con L.R.16/2006.

Destinatari delle iniziative possono essere:

– gestanti in difficoltà;

– donne vittime di violenza, sole o con figli;

– donne con figli in situazione problematica, con particolare riferimento ai nuclei monoparentali, comunque presenti sul territorio della regione, da considerare in situazione di svantaggio sociale.

Beneficiari delle risorse in oggetto sono da considerarsi i Soggetti gestori delle funzioni socio–assistenziali, che possono realizzare i progetti in collaborazione con gli altri Enti e servizi territoriali competenti e le realtà associative e del non profit presenti sui rispettivi territori.

Le proposte progettuali dovranno essere presentate dai Soggetti gestori delle funzioni socio–assistenziali entro e non oltre il 15 gennaio 2009, indicando i seguenti punti:

– Soggetto gestore delle funzioni socio–assistenziali titolare della proposta;

– Enti/associazioni partner dell'iniziativa;

– finalità;

– destinatari;

– tempi e modalità di realizzazione;

– piano finanziario;

– risultati attesi;

– modalità di verifica.

I contributi assegnati possono finanziare fino ad un massimo dell' 80% del costo complessivo dell'iniziativa. La quota di cofinanziamento può ricomprendere anche costi di personale o servizi.

**D.D. 4.11.08, n. 416** - D.G.R. n. 15-8962 del 16 giugno 2008 – Intesa in materia di servizi socio–educativi per la prima infanzia, di cui all'art. 1, comma 1259, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Conferenza unificata atto n. 83/CU del 26 settembre 2007 – D.G.R. n. 37-8337 del 3 marzo 2008 e s.m.i. – Ricognizione dello stato del procedimento. (BUR n. 47 del 20.11.08)

- Viene approvato l'elenco dei comuni che hanno fruito del riparto con l'indicazione per ciascuno della quota finale assegnata, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- A seguito del presente provvedimento, sono resi disponibili, per i bambini in lista di attesa, nuovi e ulteriori posti all'interno delle strutture a titolarità comunale di asilo nido e/o micro-nido.

<b>GIOVANI</b>
----------------

## **TOSCANA**

**DPGR 6.11.08, n. 59/R** - Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile.(BUR n. 38 del 12.11.08)

## **VENETO**

**L.R. 14.11.08, n. 17** Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale.(BUR n. 95 del 18.11.08)

### Art. 1

#### Principi generali

1. La Regione del Veneto, in armonia con la Costituzione e nel rispetto della normativa europea in materia di politiche giovanili, assumendo la partecipazione e l'informazione ai giovani quali obiettivi prioritari:

- a) riconosce i giovani come una risorsa della comunità;
- b) riconosce l'assunzione di responsabilità, l'impegno, la socializzazione, il protagonismo progettuale e creativo dei giovani e la solidarietà come strumenti per la crescita del benessere individuale e della comunità;
- c) garantisce e promuove l'esercizio della cittadinanza attiva delle donne e degli uomini in giovane età e la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni regionali.

### Art. 2

#### Finalità e ambito di intervento

1. La Regione del Veneto, in attuazione dei principi di cui all'articolo 1, promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale ed economico, anche valorizzandone le forme associative. In particolare, tali politiche sono prioritariamente volte a garantire ai giovani adeguate opportunità per:

- a) sviluppare ed esprimere l'autonomia sul piano culturale, sociale, economico;
  - b) sviluppare e diffondere la cultura della solidarietà, del rispetto per l'ambiente e della nonviolenza;
  - c) sviluppare il confronto fra generi, generazioni e popoli attraverso la valorizzazione della storia e della cultura locale;
  - d) sviluppare i processi di integrazione attraverso il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione, valorizzando tutte le diversità;
  - e) sostenere il passaggio dalla formazione al lavoro e all'impegno civile nelle formazioni sociali, nonché sviluppare l'autonomia della persona dalla famiglia d'origine ad una nuova realtà familiare.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione del Veneto interviene a favore dei giovani anche nei seguenti ambiti:

- a) tempo libero e sport;
- b) informazione;
- c) partecipazione alla vita sociale, politica ed economica;
- d) promozione delle pari opportunità;
- e) volontariato e servizio civile volontario;
- f) mobilità e scambi socio-culturali internazionali;
- g) orientamento scolastico e lavorativo;
- h) accesso al mercato del lavoro;
- i) prevenzione e protezione da ogni forma di abuso, di disagio e di emarginazione;

- j) partecipazione culturale;
  - k) promozione della creatività e della produzione artistica.
3. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge sono destinate a tutti i giovani presenti sul territorio regionale di età compresa tra i quindici e i trenta anni.

#### Art. 3

##### Programmazione triennale regionale

1. Il Programma triennale regionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Programma triennale, in conformità al Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” e al piano socio-sanitario regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”, individua in particolare:
- a) gli indirizzi per la predisposizione di progetti sperimentali da promuoversi direttamente dalla Regione ovvero dagli enti locali, dai soggetti pubblici e privati del settore e, in via autonoma, dai giovani singoli ed associati;
  - b) gli indirizzi in materia di coordinamento delle iniziative degli enti locali;
  - c) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;
  - d) l’indicazione delle procedure di accesso e valutazione ai finanziamenti ed agli incentivi;
  - e) l’ammontare delle risorse finanziarie destinate nel triennio agli interventi in materia di politiche giovanili;
  - f) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie;
  - g) le modalità per il monitoraggio del programma.
2. Il Programma triennale è adottato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le politiche giovanili di cui all’articolo 5 e viene approvato dal Consiglio regionale.
3. Per la formazione del Programma triennale la Giunta regionale assume il metodo della concertazione, coinvolgendo gli enti locali e i soggetti pubblici e privati del settore, in conformità all’articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e consulta il Forum regionale dei giovani di cui all’articolo 7. In particolare in tale fase procedimentale le conferenze dei sindaci di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, partecipano alla formazione del Programma triennale mediante la presentazione alla Giunta regionale di proposte attraverso i piani di zona, di cui all’articolo 8 della medesima legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.
4. Il Programma triennale mantiene validità fino all’entrata in vigore del successivo Programma triennale.
5. Successivamente all’approvazione del Programma triennale, i piani di zona di cui al comma 3 vengono adeguati recependone le indicazioni.
6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’approvazione del Programma triennale, definisce le modalità di attribuzione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 1, lettera f).

#### Art. 4

##### Attività regionale di coordinamento e attuazione

1. La Giunta regionale, in conformità al Programma triennale di cui all’articolo 3, definisce le linee guida per:
- a) il coordinamento regionale dei servizi denominati “Informagiovani”, qualora istituiti;
  - b) il coordinamento per l’attuazione delle politiche giovanili all’interno dei piani di zona di cui all’articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56;
  - c) l’elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione degli operatori impegnati nel settore delle politiche giovanili.

2. La Giunta regionale promuove la costituzione del coordinamento regionale degli assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili ed assicura il supporto allo sviluppo dell'attività dello stesso.
3. La Giunta regionale promuove, altresì, il più ampio raccordo fra enti e soggetti pubblici e privati, anche attraverso gli accordi di programma di cui all'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".
4. La Giunta regionale effettua una ricognizione dell'associazionismo giovanile e, sentita la commissione consiliare competente, individua le modalità per l'eventuale istituzione a livello regionale e locale di albi o elenchi di associazioni giovanili. Qualora la Giunta regionale non ravvisi l'opportunità di tale istituzione, redige per la commissione consiliare una specifica relazione.
5. Ai fini della rilevazione, elaborazione e analisi sulla condizione giovanile e sulle politiche giovanili, la struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili:
  - a) svolge attività di studio e analisi sulla condizione dei giovani in Veneto e sulle politiche giovanili;
  - b) provvede al rilevamento dei bisogni, delle aspettative e delle tendenze dei giovani, al censimento delle risorse presenti nel territorio, nonché degli interventi realizzati e di quelli in corso;
  - c) può gestire direttamente progetti sperimentali e interventi a valenza regionale, monitorandone l'efficacia;
  - d) garantisce supporto scientifico e consulenza ai soggetti pubblici e privati del settore in ordine alla promozione di interventi a favore dei giovani;
  - e) predispone azioni volte a valutare l'impatto della presente legge regionale.

#### Art. 5

##### Comitato regionale per le politiche giovanili

1. È istituito il Comitato regionale per le politiche giovanili, presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali e composto dagli assessori competenti nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Il Comitato regionale oltre ad esprimere il proprio parere sul programma triennale ai sensi dell'articolo 3:
  - a) coordina gli interventi di cui all'articolo 2, anche promuovendo specifici strumenti di azione;
  - b) effettua gli opportuni raccordi con organismi e programmi regionali, nazionali e transnazionali rivolti ai giovani;
  - c) favorisce l'integrazione tra settori dell'attività regionale e tra i diversi osservatori previsti dalla legislazione regionale vigente.

#### Art. 6

##### Programmazione dei comuni e delle comunità montane

1. Nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite dalla legislazione vigente in materia di politiche giovanili, i comuni e le comunità montane, anche in forma associata, realizzano in ambito locale gli interventi e i progetti in conformità ai piani di zona di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, adeguati al programma triennale ai sensi dell'articolo 3, comma 5.

#### Art. 7

##### Forum regionale dei giovani

1. È istituito il Forum regionale dei giovani quale organo consultivo di rappresentanza del mondo giovanile.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce la composizione del Forum, secondo principi e criteri che assicurino il pluralismo e la trasparenza nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 2, e ne disciplina il funzionamento.
3. Il Forum svolge la sua attività con il supporto tecnico e operativo della struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili.
4. Il Forum può formulare proposte su questioni di particolare rilevanza per i giovani alla Giunta regionale e al Comitato regionale di cui all'articolo 5.

5. Al fine di garantire la più ampia partecipazione da parte del mondo giovanile, la Giunta regionale consulta il Forum per l'elaborazione del programma triennale di cui all'articolo 3 e per la predisposizione di disegni di legge in materia di politiche giovanili.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'approvazione del Programma triennale di cui all'articolo 3, le risorse continuano ad essere ripartite secondo i criteri e le modalità di cui alla legge regionale 29 giugno 1988, n. 29 "Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani" e successive modificazioni.

2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 29 giugno 1988, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 9

Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, è abrogata la legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 "Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani", come modificata dalla legge regionale 11 agosto 1994, n. 37 "Modifica della legge regionale 28 maggio 1988, n. 29 "Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani" e dall'articolo 96 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di legge regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)".

Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.650.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2008-2010, si fa fronte:

- a) quanto ad euro 1.500.000,00, relativi alle spese derivanti dall'articolo 3, utilizzando le risorse allocate nell'upb U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010;
- b) quanto ad euro 150.000,00, relativi alle spese derivanti dall'articolo 6, utilizzando le risorse allocate nell'upb U0157 "Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

## IMMIGRATI

### PIEMONTE

**DGR 20.10.08, n. 20-9847** - Linee guida per l'avvio e gestione dei Centri I.S.I. – Informazione Salute Immigrati. Costituzione dei Centri presso tutte le AA.SS.LL. del territorio regionale ed approvazione di specifiche Linee di indirizzo per la loro attivazione e gestione. (BUR n. 46 del 13.11.08)

#### Note

- Viene stabilito che tutte le AA.SS.LL. della Regione Piemonte si debbono dotare di almeno un Centro di Informazione Salute Immigrati – I.S.I.. A tale fine le AA.SS.LL. che ancora ne siano sprovviste provvedono alla presentazione ai competenti Uffici Regionali di apposito progetto di costituzione a cura del Direttore Generale, anche ai fini dell'ammissione all'erogazione del contributo;
- Vengono approvate le Linee di indirizzo per l'avvio e la gestione dei Centri I.S.I. unite in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

## ISTRUZIONE

### TOSCANA

**RISOLUZIONE 11.11.08, n. 71** - In merito all'attivazione di nuovi strumenti per la riduzione della spesa per i testi scolastici (BUR n. .50 del 26.11.08)

**Note**

La Giunta regionale viene impegnata:

- a promuovere iniziative volte alla sensibilizzazione delle scuole rispetto all'adozione di libri di testo che facilitino l'utilizzo di testi usati;
- ad attivare per l'anno scolastico 2009/2010, attraverso intese con le singole istituzioni scolastiche e con la Direzione scolastica regionale, una sperimentazione di comodato gratuito dei libri di testo che coinvolga un numero significativo di scuole secondarie superiori e progressivamente il sistema ad un maggior numero di scuole;
- a riferire in commissione, entro novanta giorni dall'approvazione della presente risoluzione, rispetto alle modalità di organizzazione della sperimentazione e, entro il 30 giugno 2009, rispetto all'adesione delle scuole toscane;
- ad attivare, in un sito appositamente dedicato, un servizio on-line che permetta l'incontro tra la domanda e l'offerta di libri usati, accessibile a singoli cittadini, ad associazioni o alle istituzioni scolastiche, per favorire lo scambio dei libri di testo;
- a promuovere adeguatamente tale servizio, in particolare presso le scuole e gli studenti, in modo da favorire come richiedenti, di testi usati.

DELIBERAZIONE 17 novembre 2008, n. 941

**Diritto allo Studio Scolastico - Approvazione**

**“Quadro degli incentivi economici individuali per il triennio 2008-2010 in Toscana” ed “Indirizzi operativi**

26.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50 67

**e modalità procedurali per la programmazione, l'assegnazione di risorse e la gestione del sistema”.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista

<b>MINORI</b>
---------------

**PUGLIA**

REGOLAMENTO REGIONALE 11 novembre 2008, n. 23 - “Composizione e Funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale dei Diritti del Minore”.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento definisce le funzioni, le azioni e le modalità operative dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti del Minore, di seguito denominato Ufficio del Garante, nonché le modalità di nomina del Garante regionale dei diritti del Minore, di seguito denominato Garante, istituito dall'articolo 30 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19.
2. All'Ufficio del Garante è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dell'infanzia, degli adolescenti e dei minori d'età residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale, attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza socio-sanitaria, alla cura e al benessere psico-fisico, alla partecipazione alle decisioni che li riguardano.
3. L'Ufficio del Garante opera in piena libertà e indipendenza di giudizio e di valutazione. Non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, collabora con le competenti strutture regionali ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale. Collabora con le competenti strutture regionali e promuove il dialogo tra le istituzioni pubbliche e private, il privato sociale, le famiglie affinché in ogni circostanza sia rispettato il supremo interesse dei bambini e delle bambine, come richiesto dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia (art.3).

Art. 2

(Funzioni dell'Ufficio del Garante)

1. L'azione dell'Ufficio del Garante è ispirata ai seguenti indirizzi:

- a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani;
- b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;
- c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni alle competenti istituzioni e, ove necessario, alle autorità giudiziarie;
- d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, sociale, educativo, sanitario, urbanistico, ambientale, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.

2. L'Ufficio del Garante, in coerenza con gli obiettivi fissati dal comma 2 dell'art. 30 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19, e con gli indirizzi di cui al comma precedente, svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata a riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali;
- b) vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York di cui alla l. 176/1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori d'età e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;
- c) vigila, con la collaborazione degli operatori e degli enti preposti, affinché, su tutto il territorio regionale, sia data piena applicazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ed alla Carta Europea sui diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;
- d) promuove iniziative per la Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York, istituita nell'articolo 1 comma 6, della legge 451/1997;
- e) promuove, in stretto raccordo con le strutture competenti dell'Assessorato alla Solidarietà ed anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti dello Stato e della società civile, campagne di sensibilizzazione e altre iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento del maltrattamento e della violenza contro i minori, dello sfruttamento criminale dei minori anche in relazione alle disposizioni della legge 269/1998: "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù";
- f) organizza, in accordo con gli enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile, l'evasione del diritto-dovere all'istruzione e contro ogni forma di discriminazione diretta o indiretta;
- g) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni;
- h) collabora alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ospitati in strutture educativo-assistenziali sia residenziali che semi-residenziali, o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, nonché sui percorsi di affido e adozione, concorrendo alla divulgazione dei dati e delle informazioni all'uopo raccolti ed elaborati dall'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali e del Centro Regionale di Documentazione per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 14 della l.r. n. 19/2006;
- i) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai

minori a causa di situazioni ambientali carenti dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo, urbanistico;

j) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e sociosanitari dell'area minorile;

k) promuove la organizzazione di corsi di formazione, preparazione ed aggiornamento per le categorie professionali che si occupano di infanzia e adolescenza, curando il rapporto con i relativi albi professionali;

l) promuove la formazione di idonee figure preposte alla rappresentanza legale dei minori, quali a titolo esemplificativo i tutori e i curatori, così come previsto dalla legge 149/2001, e promuove presso le strutture regionali competenti l'istituzione di appositi albi regionali dai quali potranno attingere i giudici ordinari e minorili di tutta la Regione, nonché altre forme di tutoraggio stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla l. 77/2003;

m) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato;

n) collabora all'attività di studio, raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale ai sensi della l. 451/1997, avvalendosi degli strumenti di monitoraggio previsti dall'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali di cui all' art. 14 della l.r. n. 19/2006;

o) esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui Piani e Programmi annuali e pluriennali riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, e, ove richiesti, delle Province e dei Comuni;

p) favorisce una nuova cultura finalizzata alla previsione negli strumenti urbanistici di una particolare attenzione generale all'infanzia ed all'adolescenza, promuovendo la diffusione del modello delle "città amiche delle bambine e dei bambini", della progettazione partecipata e dello sviluppo sostenibile;

q) promuove iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per far emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori e di bullismo all'interno del mondo della scuola;

r) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali, collaborando con tutte le autorità competenti operanti sul territorio regionale; interviene presso gli organismi giudiziari per rappresentare gli interessi del minore d'età nel corso di procedimenti civili o penali, indipendentemente e autonomamente dall'azione dei genitori e dei legali rappresentanti dello stesso e si può costituire parte civile in procedimenti penali aventi ad oggetto violazione dei diritti dei minori;

s) promuove iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva sulla violenza fra i minori.

3. Al fine di meglio coordinare le proprie azioni e funzioni l'Ufficio del Garante adotta gli strumenti di cui al comma 3 dell'art. 30 della l.r. n. 19/2006.

#### Art. 3

(Nomina e requisiti del Garante regionale per i diritti del Minore)

1. L'Ufficio del Garante per i diritti del Minore è presieduto dal Garante ed ha sede presso il Consiglio Regionale.

2. Il Garante per i diritti del Minore è eletto dal Consiglio regionale in seduta plenaria. La Commissione Consiliare competente in materia di politiche sociali e familiari, sentiti il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore alla Solidarietà, predispone una rosa di tre nominativi che approva e presenta al Presidente del Consiglio Regionale. E' eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri componenti il Consiglio Regionale. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

3. Ai fini della designazione della rosa di tre nominativi di cui al comma precedente, si tiene conto delle incompatibilità enunciate al comma 6 bis dell'art. 30 della l.r. n. 19/2006, nonché dei principi di pari opportunità e uguaglianza tra i generi.

4. Ai fini della designazione della rosa di tre nominativi di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere individuate personalità che abbiano età non superiore a sessantacinque anni, che siano in possesso di laurea magistrale o specialistica, e che abbiano maturato una documentata esperienza almeno decennale, nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari.

5. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale invita il Garante a rimuovere tale causa nel termine di quindici giorni. In caso di inottemperanza, ne dichiara la decadenza dalla carica, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale affinché provveda alla sostituzione.

6. Il Garante per i diritti del Minore che viene eletto, riceve un mandato della durata di cinque anni, che è rinnovabile una sola volta.

#### Art. 4

(Composizione dell'Ufficio del Garante)

1. E' istituito presso il Consiglio Regionale, in staff alla Presidenza del Consiglio Regionale, l'Ufficio del Garante regionale per i diritti del Minore.

2. All'Ufficio viene assegnata una dotazione minima di personale pari ad almeno due unità, individuate nell'ambito del personale del Consiglio Regionale.

3. L'Ufficio assiste il Garante per lo svolgimento di tutte le attività connesse al suo mandato e cura, in particolare, la collaborazione più stretta e funzionale con le strutture della Giunta competenti per le materie affrontate.

4. L'Ufficio del Garante può avvalersi di prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quelle del personale in servizio presso il Consiglio Regionale, anche erogate da risorse umane esterne, solo se trattasi di prestazioni specialistiche, erogate da esperti con specializzazione universitaria, di durata temporale limitata, strettamente connesse allo svolgimento di specifici progetti ed entro i limiti di spesa assegnati all'Ufficio per uno specifico progetto, sempre nel rispetto delle normative vigenti nazionali e regionali.

#### Art. 5

(Trattamento economico e budget annuale)

1. All'Ufficio del Garante è assegnato annualmente un budget a valere sulle risorse del bilancio regionale, che è vincolato per il pagamento della indennità di funzione di cui al comma successivo, nonché per la copertura delle spese di funzionamento dell'Ufficio, al netto delle retribuzioni del personale dipendente assegnato all'Ufficio stesso, connesse alle attività da realizzare.

2. Al Garante per i diritti del Minore è attribuita un'indennità di funzione, per dodici mensilità, pari al venti per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere, connesso al rimborso delle spese di viaggio riferite alla funzione.

3. L'Ufficio del Garante predispose e presenta al Presidente del Consiglio Regionale entro il 30 marzo di ogni anno, un dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle modalità di impiego del budget assegnato.

4. L'Ufficio del Garante non può in alcun caso sostenere spese il cui ammontare complessivo annuo superi il budget assegnato dal relativo bilancio regionale di previsione.

#### Art. 6

(Sede, organizzazione e struttura)

1. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate, avvalendosi delle strutture regionali, degli spazi e del personale appositamente messi a disposizione.

#### Art. 7

(Rapporti con Autorità di garanzia)

1. Il Difensore Civico, le altre Autorità di garanzia previste dallo Statuto Regionale, e il Garante regionale per i diritti del Minore si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività nell'ambito delle loro competenze.

## Art. 8

(Relazioni agli organi istituzionali)

1. L'Ufficio del Garante riferisce annualmente al Consiglio Regionale sull'andamento della propria attività e entro il 31 marzo di ogni anno presenta una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente che viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. La relazione deve, inoltre, illustrare le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza in Puglia, sulla base delle denunce raccolte e dei casi seguiti nel corso della annualità precedente.

## Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento si provvede a partire dall'annualità successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento, con lo stanziamento di apposite risorse al Capitolo di spesa di nuova istituzione nella U.P.B.0.1.1 del Consiglio Regionale, denominato:

- (CNI) Funzionamento dell'Ufficio del Garante per i diritti del Minore.

**PARI OPPORTUNITA'**
**TOSCANA**

**DGR 17.11.08, n. 946** - Azioni per le pari opportunità e le politiche di genere: individuazione dei criteri e delle modalità per il trasferimento di risorse finanziarie ad enti pubblici. (BUR n. 50 del 26.11.08)

## Note

Sono approvati i criteri e le modalità per il finanziamento delle azioni per le pari opportunità e le politiche di genere per l'anno 2008 così come indicati nell'Allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto.

## ALLEGATO "A"

**MODALITA' E CRITERI PER IL TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE DI RISORSE FINANZIARIE PER AZIONI PER LE PARI OPPORTUNITA' E LE POLITICHE DI GENERE.**

**1. AZIONI E INIZIATIVE FINANZIABILI**

1.1 Sono finanziabili iniziative, interventi ed azioni, con ricadute in ambito regionale/provinciale, che intervengano:

- a) nel favorire la conciliazione vita lavorativa-vita familiare;
- b) nel promuovere la consapevolezza ed il superamento degli stereotipi di genere;
- c) nel ridurre eventuali disparità di genere, per raggiungere una maggior condizione di parità in ambito lavorativo ed economico fra donne e uomini;
- d) nella lotta alla discriminazione e alla violenza sulle donne.

1.2 Le azioni possono riguardare vari settori in cui può trovare applicazione il principio di pari opportunità, tra i quali l'istruzione e la formazione, l'economia ed il lavoro, la conciliazione dei tempi tra famiglia e lavoro ecc..

1.3 Le azioni devono essere concertate con i Comuni e possono essere realizzate in collaborazione con altri enti pubblici e locali, istituzioni scolastiche e/o con soggetti privati quali associazioni, fondazioni, enti di formazione, imprese e società, che abbiano la propria sede legale e operativa nel territorio della Provincia. Sono escluse le persone fisiche.

1.4 Il finanziamento destinato ad ogni iniziativa ricadente nelle suindicate tipologie è compatibile, ovvero sommabile ma non sovrapponibile, con ulteriori risorse finanziarie a copertura dei costi totali della stessa, provenienti da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti comunitari ove consentito dalla normativa di settore.

1.5 Possono essere finanziati interventi ed azioni già in corso di attuazione, purché non ancora conclusi al momento della richiesta di contribuzione di risorse regionali.

## **2. AZIONI ED INIZIATIVE NON FINANZIABILI**

2.1 Non sono finanziabili iniziative volte all'organizzazione e realizzazione di convegni, seminari e simili né unicamente alla realizzazione di materiale cartaceo, multimediale o per il funzionamento di organismi ed uffici.

2.2 Le eventuali spese di pubblicità e comunicazione relative all'iniziativa posta in essere non possono superare il 20% del finanziamento regionale.

2.3 Le iniziative per le quali vengono assegnate le risorse non devono perseguire scopi di lucro.

## **3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI**

3.1 Le Province dovranno presentare alla Regione, dopo averli concertati con i Comuni, i progetti, compilando apposita modulistica che verrà approvata con un successivo decreto nel quale verranno altresì indicati i termini di scadenza.

3.2 Per ogni iniziativa deve essere presentata una specifica domanda.

3.3 La domanda non sarà presa in esame nei seguenti casi:

- presentazione dopo la scadenza del termine;
- l'iniziativa, l'intervento o l'azione non dovesse rispettare quanto stabilito ai punti 1 e 2;
- allorquando nella scheda di presentazione non dovessero esservi riportati gli estremi dell'atto con il quale la Provincia approva l'iniziativa e non si dà atto dell'avvenuta concertazione delle risorse.

3.4 Fatto salvo quanto sopra prescritto, se dalla verifica istruttoria da parte del Settore regionale competente la documentazione da presentare non dovesse risultare compilata correttamente, può essere fatta richiesta scritta di integrazioni, alla quale la Provincia dovrà rispondere entro 30 giorni.

## **4. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO**

4.1 Il contributo viene concesso nella misura massima di 20.000,00 euro per Provincia fatta salva la previsione di modulazione degli effettivi impegni spesa in base alle proposte dei progetti presentati dalle Province con la possibilità, nel caso che un ente non soddisfi le clausole e i criteri previsti, di riassegnare proporzionalmente le risorse che si liberano alle altre Amministrazioni provinciali così come previsto nel punto 6 del dispositivo della delibera di Giunta.

## **5. SPESE AMMISSIBILI**

Sono ammissibili quelle spese sostenute e documentabili per la progettazione e la realizzazione delle iniziative ai sensi dei punti 1 e 2.

## **6. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

6.1 L'erogazione delle risorse avverrà in due soluzioni.

6.2 La liquidazione del primo 70% delle risorse, avverrà con il decreto di impegno spesa;

6.3 Per la liquidazione del restante 30% delle risorse le Province dovranno presentare, apposita richiesta con allegata relazione finale e rendicontazione delle spese che sarà subordinata alla verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi e delle azioni previste

6.4 La completa realizzazione delle iniziative potrà costituire criterio di priorità nel determinare l'attribuzione di punteggi nel caso in cui per gli anni successivi la Regione Toscana proceda negli anni successivi tramite procedure concorsuali.

## **7. REVOCA DEL CONTRIBUTO**

7.1 Gli uffici competenti possono revocare, in tutto o in parte, il contributo concesso nei seguenti casi:

- a) uso improprio del contributo concesso: diverso dagli obiettivi per cui è stata ammessa l'iniziativa;
- b) mancato rispetto dei termini previsti per l'avvio, il completamento e la rendicontazione degli interventi e azioni ammessi a contributo;
- c) in ogni altra ipotesi di grave inadempienza del soggetto beneficiario o di violazione degli obblighi assunti, nonché in casi di forza maggiore ostativi alla realizzazione dell'intervento anche non imputabili al soggetto beneficiario.

7.2 L'ammontare del contributo concesso sarà diminuito qualora, in sede di valutazione della

rendicontazione, venga accertato che la spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi e azioni ammessi a contributo è inferiore alla spesa ammessa.

## **VENETO**

**DCR. 70 23.1208, n. 70** - Programma di iniziative regionali in materia di pari opportunità fra uomo e donna per l'anno 2008. articolo 7, comma 2, Legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62 (Proposta di deliberazione amministrativa n. 131).(BUR n. 95 del 18.11.08)

### **Note**

Si riporta il testo integrale dell'allegato

#### Allegato A

#### Programma anno 2008

#### Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna

#### Legge Regionale n. 62 del 30 dicembre 1987

#### Sommario

#### Premessa

1. Associazioni femminili: ricerca per una pubblicazione.

1. "organizzazione dell'associazionismo femminile e dibattito politico-culturale nel veneto contemporaneo 1866-1946"

2. Musei del veneto: verifica della presenza di opere di artiste donne, esposte e non esposte

3. Salute e sicurezza al femminile: analisi sulla prevenzione dei rischi attinenti alle differenze di genere.

b) Iniziative di promozione e divulgazione

1. Percorso formativo sulle politiche di pari opportunità rivolto alle componenti di organismi di parità del veneto

2. Stili di vita stato di salute psicofisico delle donne del veneto": convegno di presentazione e divulgazione dei risultati e pubblicazione.

3. Comunicazione interna ed esterna

c) Iniziative in rete e confronto

1. Progetto europeo reconart "reconciliation through art: perceptions of hijab".

2. Prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza contro le donne e in famiglia.

d) Funzionamento della commissione

#### Riepilogo Finanziario

La finalità della ricerca è riuscire a colmare queste mancanze e incongruenze nelle ricostruzioni, raccogliendo i risultati degli studi già svolti, ma soprattutto ampliando la prospettiva d'analisi sui fenomeni relativi al lavoro femminile ed alla partecipazione delle donne ad associazioni femminili di natura economico-sociale e culturale.

Gli obiettivi possono essere perseguiti attraverso:

1. lo svolgimento di una ricerca che ricostruisca le linee fondamentali di sviluppo delle forme dell'organizzazione del lavoro femminile e del dibattito politico-culturale che lo ha accompagnato nel territorio regionale, in particolare con:

a. il censimento delle più importanti esperienze associative nate nel periodo considerato, facendo emergere le tracce di una realtà articolata che ha visto svilupparsi società di mutuo soccorso, unioni professionali, leghe, forme sindacali e altre forme associative;

b. la raccolta degli statuti, dei documenti istitutivi, dei regolamenti di queste strutture come strumenti fondamentali per la ricostruzione della loro natura;

2. l'organizzazione dei materiali raccolti in una sorta di mappatura generale delle realtà ricostruite, completa di schede biografiche e tematiche;

3. la stesura di un report finale con i risultati della ricerca in una pubblicazione per la valutazione della Commissione.

L'attività di ricerca verrà effettuata con la collaborazione di esperti in materia.

Spesa prevista: € 10.000,00

2. Musei del Veneto: verifica della presenza di opere di artiste donne, esposte e non esposte  
Il Veneto ha dato i natali a grandi artiste come Marietta Robusti, Rosalba Carriera, Giulia Lama, Isabella Piccini e molte altre che hanno avuto successo anche in momenti storici nei quali non era riconosciuto loro un ruolo nel contesto sociale e culturale.

Questa iniziativa intende far conoscere e valorizzare le artiste e le loro opere, in particolare quelle presenti nei musei regionali, spaziando dal passato al novecento e fino all'età contemporanea. A causa della carenza di spazio che caratterizza solitamente i musei in Italia la maggior parte delle opere delle artiste non è esposta in modo permanente nel percorso museale e quindi non è accessibile alla conoscenza del grande pubblico.

Il progetto si articola in due fasi: la prima da realizzarsi nel 2008, la seguente nel corso dei prossimi anni.

Nella prima fase è previsto il censimento delle opere di artiste nei musei Veneti (istituti pubblici e privati) e, in particolare, nelle collezioni, evidenziando i criteri utilizzati per le opere esposte. I risultati attesi sono:

- una mappa delle opere delle artiste, che includa oltre ai dati personali e le informazioni/immagini delle opere esposte e in archivio, la motivazione per cui l'opera non è esposta;
- un report finale sull'attività di mappatura per la valutazione della successiva fase di progetto da parte della Commissione.

La ricerca, che richiederà la collaborazione delle competenti strutture regionali (Direzione Regionale Beni Culturali, Servizio Beni librari e archivistici), verrà effettuata ricorrendo allo stage di neolaureati presso Università in regime di convenzione con la Regione del Veneto.

I risultati dell'indagine costituiranno il presupposto per l'eventuale prosecuzione con la seconda fase di progetto, da inserire nel Programma di attività 2009 della Commissione.

Spesa prevista: € 0,00

3. Salute e sicurezza al femminile: analisi sulla prevenzione dei rischi attinenti alle differenze di genere.

In ragione dei diversi ruoli e responsabilità delle donne si affacciano oggi nuove dimensioni di rischio a nuove malattie ed infortuni professionali.

In Italia per le donne non c'è più solo l'agricoltura, l'artigianato o "il lavoro in filanda" ma compaiono nuove tipologie di lavoro con spiccate identità locali e nelle quali si distinguono figure femminili di alta professionalità: ad esempio nell'imprenditoria alberghiera e turistica, nel design e nella moda, nelle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione.

C'è però il tema dei lavori discontinui e flessibili che producono una scarsa informazione ed educazione alla salute e sicurezza in ambito lavorativo per le giovani donne. Anche la mortalità femminile nel lavoro, secondo i recenti dati Inail, è cresciuta con percentuali molto elevate.

Assume, pertanto, particolare rilevanza uno studio sulla percezione dei rischi nell'ambiente sociale e del lavoro in conseguenza dei cambiamenti intervenuti nelle organizzazioni lavorative quali la flessibilità, i servizi, il lavoro immateriale e impiegatizio, la mobilità nel territorio, l'utilizzo delle tecnologie, l'apprendimento continuo.

Nonostante tutti questi fattori rappresentino un'innovazione migliorativa nel panorama lavorativo, alcuni aspetti critici emergono:

- la conoscenza delle normative di sicurezza e igiene del lavoro
- il benessere nei luoghi di lavoro
- i tempi di lavoro e la conciliazione
- lo stress psico-sociale
- il gender gap

- la salute nella maternità e nei periodi di vita correlati alla nascita del bambino (indicazione Commissione europea del 2000)
- la pesantezza dei turni
- le molestie e le discriminazioni legate al genere.

Questa ricerca sulla percezione dei rischi sulla salute e sicurezza delle donne si pone un duplice obiettivo:

- a) approfondire la conoscenza sulla percezione soggettiva dei rischi, mettendo a fuoco aree o criticità non conosciute o non sufficientemente indagate;
  - b) analizzare la diffusione della conoscenza e delle informazioni sui rischi alla salute femminile, in particolare per aree di appartenenza a situazioni professionali atipiche, “deboli” e “giovani”.
- I risultati consentono di promuovere, anche all’interno di un percorso sulla responsabilità sociale di genere, una successiva azione di informazione e sensibilizzazione alla salute e sicurezza per le donne nel mercato del lavoro.

L’obiettivo finale della ricerca avrebbe, così, un impatto nello sviluppo di una cultura della prevenzione, anche mirata alle differenze di genere.

L’attività di indagine verrà svolta in collaborazione con Istituti di ricerca specializzati e i risultati verranno raccolti in una pubblicazione da diffondere sul territorio veneto.

Spesa prevista: € 30.000,00

Totale A) Iniziative di studio e ricerca € 40.000,00

## B) Iniziative di promozione e divulgazione

### 1. PERCORSO FORMATIVO sulle politiche di pari opportunità rivolto alle Componenti di Organismi di Parità del Veneto Workshop formativo.

Le donne rappresentano una ricchezza e una risorsa che va ascoltata e considerata come un valore aggiunto in un’ottica di sviluppo di una cittadinanza europea, dove possano coesistere identità diverse ma unite da comuni intenti di solidarietà umana e promozione sociale.

Le Commissioni Pari Opportunità hanno un ruolo educativo e di promozione e sviluppo della cultura di genere soprattutto verso le nuove generazioni.

Per svolgere in modo efficace questo importante compito, le Commissioni regionali e provinciali dovranno essere impegnate in alcuni momenti di studio e confronto che, partendo dall’analisi dell’evoluzione dei processi storici e politici ma anche economico-sociali nelle politiche di pari opportunità, permettano di individuare ed elaborare nuove linee di azione per le politiche di genere che consentano di giungere a una valorizzazione della diversità di genere e del loro concreto e rilevante apporto nello sviluppo e crescita della società.

E’ importante raggiungere una reale condivisione di questo percorso evolutivo, partendo dalla valorizzazione dei “saperi” delle donne in tutti i campi della conoscenza e delle professioni, trasferendo questi nuovi modelli di approccio alle politiche di genere negli impegni, nelle azioni e nelle proposte che i diversi programmi di lavoro promuoveranno nel territorio veneto.

Alcuni ambiti di riflessione e confronto per gli incontri potrebbero essere le seguenti:

- come nasce la cittadinanza femminile;
- differenza di genere, una dimensione culturale;
- la sfera pubblica femminile;
- storie e geografie: lettura di genere;
- modelli di rete: paradigmi e rappresentazioni.

Il percorso formativo sarà strutturato in workshop ed saranno invitate alla partecipazione le componenti di Commissioni Pari opportunità del Veneto.

Spesa prevista: € 10.000,00

### 2. STILI DI VITA Stato di salute psicofisico delle donne del Veneto”: Convegno di presentazione e divulgazione dei risultati e pubblicazione.

Con la seconda raccolta dei questionari ad ottobre 2008 e la successiva elaborazione dei dati finisce la fase di ricerca di questo importante progetto avviato con la programmazione 2007.

L'ampia partecipazione di Farmacie del Veneto (circa 320) e l'interesse suscitato dall'iniziativa, anche fuori dal Veneto, richiedono un'adeguata attività di informazione e divulgazione dei risultati. Si prevede pertanto di proseguire nella collaborazione con l'Università di Verona per la conclusione del progetto, realizzando una pubblicazione sui risultati ottenuti e organizzando un convegno di presentazione in Veneto.

Spesa prevista: € 20.000,00

### 3. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

Un compito ritenuto prioritario dalla Commissione è la sensibilizzazione e l'informazione sui temi di pari opportunità e sulle politiche di genere.

In questo primo anno di attività è emersa in maniera sempre più evidente la necessità di far conoscere le attività della Commissione. Ripetutamente nel corso degli incontri sul territorio realizzati da Componenti della Commissione è stata segnalata la necessità di conoscere/essere informati.

Peraltro, per raggiungere l'obiettivo di collegare in rete i vari organismi di parità sul territorio veneto, l'informazione sui media diventa strumento essenziale. Conseguentemente si è evidenziata la necessità di avere l'apporto di un professionista (fotografo/a e addetto/a stampa) con l'incarico di documentare e informare sulle iniziative realizzate dalla Commissione e dalla rete regionale degli organismi di parità per veicolare sui media le "buone pratiche" di Pari Opportunità.

Spesa prevista: € 10.000,00

Il programma 2007 aveva anche definito le linee guida per la realizzazione di DVD quali strumenti in grado sia di stimolare e sensibilizzare l'opinione pubblica sia di raccogliere spunti e riflessioni. La limitata disponibilità di risorse nel 2007 non ha consentito di poter attivare questa "linea di comunicazione" con il territorio.

Tra i contenuti già individuati si è ritenuto significativo iniziare da "Donne e Politica", anche in risposta al dibattito sempre vivace su questo tema.

Per la realizzazione del materiale si prevede di attivare la collaborazione con le Università del Veneto e, in particolare, le Facoltà specializzate in comunicazione.

Il materiale multimediale prodotto, dopo la duplicazione, verrà distribuito ai referenti sul territorio e, in particolare, al mondo della scuola, alle strutture dedicate ai giovani (Informagiovani) e a tutte le biblioteche del Veneto per sensibilizzare e sollecitare un dibattito/riflessione sui temi proposti dal Dvd.

Spesa prevista: € 20.000,00

Il materiale prodotto dalla Commissione, anche in annualità precedenti, richiede di riservare una quota del budget disponibile alle spese di stampa, ristampa e duplicazione al fine di poter disporre di materiale informativo da utilizzare in occasione delle iniziative di comunicazione e informazione realizzate sul territorio veneto.

Spesa prevista: € 15.000,00

Totale B) Iniziative di promozione e divulgazione €75.000,00

### C) Iniziative in rete e confronto

#### 1. Progetto Europeo Reconart "Reconciliation Through Art: Perceptions of Hijab".

"Reconciliation through Art: Perceptions of Hijab" –RECONART- è un progetto internazionale che coinvolge Istituzioni Artistiche, Istituti di ricerca e operatori culturali di tre Paesi della Comunità Europea: Grecia (soggetto capofila) Italia e Bulgaria (soggetti partner).

La finalità è creare un ponte di conoscenza, accettazione e comprensione delle differenze fra le comunità musulmane presenti in Europa e le comunità europee indigene, attraverso l'Arte, in una prospettiva di riconciliazione e convivenza.

Reconcart si propone di indagare le questioni fondamentali che si legano alla pratica religiosa islamica del Hijab (il velo) e alla sua percezione nella società europea ed italiana, attraverso le molteplici forme della creazione artistica e il contributo di artisti professionisti.

Le attività previste dal progetto sono:

- una Ricerca preliminare per inquadrare il fenomeno e focalizzare le questioni sul territorio italiano e veronese. (A cura del prof. Gabriel Maria Sala);
- un percorso laboratoriale di espressione creativa rivolto a donne di cultura o religione musulmana provenienti da vari paesi e donne italiane (a cura di Letizia Quintavalla e Rosanna Sfragara);
- la creazione di uno spettacolo teatrale diretto dalla regista e drammaturga Letizia Quintavalla e sua diffusione in Italia e all'estero;
- la pubblicazione e diffusione del progetto a livello nazionale ed internazionale;
- una conferenza finale in Italia autunno 2008 di presentazione del progetto;
- un Festival conclusivo che avrà luogo ad Atene in Maggio 2009. L'evento comprende la presentazione dei tre spettacoli creati in Grecia, Italia e Bulgaria, una mostra d'arte visiva e un convegno internazionale.

La Fondazione Aida di Verona, partner di progetto nel Veneto, ha richiesto la collaborazione della Commissione nel partecipare al percorso di attività e, in modo particolare, alla Conferenza finale nella quale verrà presentato il progetto al pubblico italiano. La Conferenza sarà, infatti, un evento di grande richiamo ed interesse anche per la forte valenza culturale, in quanto verrà presentato il progetto ma anche lo spettacolo teatrale prodotto dal progetto che prevede un cast di donne di cultura e religione differenti dirette dalla famosa regista Letizia Quintavalla.

Va inoltre rilevato che il 2008 è l'anno europeo del dialogo interculturale. La Commissione, pertanto, intende collaborare in partenariato a questa iniziativa nella fase realizzativa e contribuendo ai costi di organizzazione della citata Conferenza.

Spesa prevista: € 10.000,00

## 2. Prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza contro le donne e in famiglia.

Il Progetto è in collaborazione con Assessorato alle Pari Opportunità della Regione del Veneto e prevede la realizzazione di materiale informativo, che contenga consigli alle donne per la prevenzione e l'attenzione alle situazioni di pericolo e indicazioni utili in caso di violenza subita. L'iniziativa prevede inoltre la creazione di un testo di linee guida per le azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e in famiglia in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale Violenza Domestica, coordinando Prefetture, Questure, Procure della Repubblica, Polizia, Carabinieri, Pronti Soccorso ospedalieri e Medici di base di tutto il territorio veneto. Il progetto si conclude con un Seminario di presentazione del lavoro svolto.

Spesa prevista: € 15.000,00

Totale C) Iniziative in rete e confronto € 25.000,00

## D) Funzionamento della commissione

L'attività della Commissione richiede sovente la partecipazione della presidente, delle vicepresidenti, e talvolta di altre componenti con specifiche competenze ad incontri sul territorio regionale e nazionale.

Innanzitutto le trasferte a Venezia in occasioni diverse da commissioni plenarie, uffici di presidenza e gruppi di lavoro. Rientrano tra queste la partecipazione ai tavoli DOCUP, INTERREG, agli incontri con gli assessori, agli appuntamenti con le associazioni di categoria.

Inoltre, è necessario assicurare la presenza della Commissione sul territorio veneto in occasioni di seminari, convegni, manifestazioni, ecc. In questo ambito vanno incluse le trasferte a Roma per gli incontri organizzati della Commissione Nazionale Pari Opportunità e quelli con il Ministero per le Pari Opportunità e le trasferte per i progetti in partenariato con altre regioni italiane.

E' richiesta spesso poi la presenza a convegni, meetings ed incontri internazionali di grande valore. Conoscere e collaborare con altre Regioni d'Europa e altri soggetti impegnati sulle politiche di

genere costituisce, infatti, impegno della Commissione per aumentare lo scambio di esperienze, per studi e riflessioni sui problemi comuni, valutare la dimensione e la tipologia dei fenomeni e studiare soluzioni.

Da ultimo, questa voce contempla piccole spese di rappresentanza e ospitalità della Commissione per incontri a Venezia e la partecipazione ad eventi fieristici di particolare rilevanza per le competenze della Commissione.

Spesa prevista: € 10.000,00

#### Riepilogo finanziario

Il Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2008 prevede una disponibilità al capitolo 70012 per l'importo di € 150.000,00 così suddiviso:

A	Iniziative di studio e ricerca	40.000,00
B	Iniziative di promozione e divulgazione	75.000,00
C	Iniziative in rete e confronto	25.000,00
D	Funzionamento della commissione	10.000,00
	Totale	150.000,00

L'articolazione delle spese previste nelle macrovoci sopra indicate potrà essere modificata, in fase di attuazione del Programma, in esito ad eventuali economie o maggiori spese emergenti, ferme restando le iniziative individuate.

### PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

#### VENETO

**DGR 28.10.08, n. 3177** - Piano annuale di formazione iniziale disabili A.F. 2008/2009. Interventi formativi di secondo e terzo anno in prosecuzione dei percorsi triennali per disabili realizzati nell'a.f. 2007/2008. Attività a finanziamento regionale. Apertura termini. DGR 1407/2008: autorizzazione all'avvio in sottnumero dell'intervento di primo anno progetto cod. 2775/5/1/1407/2008. (BUR n. 92 del 7.11.08)

#### Note

- Il "Piano annuale degli interventi regionali in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all'occupazione", adottato dalla Giunta Regionale con DGR 583 dell'11.3.2008, prevede l'attivazione di interventi formativi per le persone a rischio di marginalità sociale, finanziabili sia nell'ambito del POR FSE 2007/2013 sia con risorse regionali.
- Nel corso dell'anno formativo 2007/2008 la Giunta Regionale con DGR 3347 del 23.10.2007 ha approvato il bando per la presentazione di progetti per percorsi triennali rivolti a disabili, e con il successivo provvedimento n. 4412 del 28.12.2007 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando, comprendenti:
  - interventi di secondo anno, prosecuzione dei percorsi triennali attivati nel 2006/2007;
  - interventi di primo anno di nuova attivazione.

\* Per il corrente anno formativo 2008/2009 per garantire la prosecuzione dei percorsi triennali per disabili già avviati nel precedente anno formativo vengono approvati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'avviso pubblico per la presentazione dei progetti - Allegato A;

- la direttiva per la presentazione di progetti riferiti ad interventi formativi di secondo e terzo anno in prosecuzione dei percorsi triennali per disabili realizzati nell'a.f. 2007/2008 - Allegato B.

NB

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata dalla Direzione Regionale Formazione. L'approvazione delle risultanze istruttorie è subordinata al rispetto delle direttive contenute nell'allegato A alla DGR 2816 del 7.10.2008.

<b>PRIVATO SOCIALE</b>
------------------------

## **VENETO**

**DGR 21.10.08, n. 3117** -L. R. 40/93. DGR 2641/2007. Collaborazione con i Centri di Servizio per il Volontariato. Approvazione schemi e modelli per la conferma e l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato (BUR n. 95 del 18.11.08) .

### **Note**

- La legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 ha dettato norme fondamentali per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato e stabiliti i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le stesse.
- Il Veneto in attuazione alle disposizioni normative, con Legge 30 agosto 1993, n. 40 ha istituito il Registro Regionale disciplinandone i relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione.
- Il D. M. 8 ottobre 1997 allo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato ha affidato ai Centri di Servizio per il Volontariato compiti di consulenza, assistenza e documentazione in favore delle associazioni operanti nel territorio regionale.
- I Centri di servizio sono pertanto i soggetti deputati a far crescere la cultura della solidarietà sia con iniziative dirette sia attraverso il coinvolgimento delle associazioni e il finanziamento delle loro progettualità.
- Nel corso degli anni ci sono stati profondi mutamenti legislativi che hanno influenzato il ruolo del Terzo settore e in particolare delle organizzazioni di volontariato.
- Nella prospettiva di migliorare il quadro normativo di riferimento in attuazione della L. R. 40/93 la Giunta è intervenuta con DGR del 7 agosto 2007 n. 2641 sugli aspetti tecnici relativi alla gestione del registro delle organizzazioni di volontariato, prevedendo un rapporto di collaborazione tra la Regione Veneto e i Centri di Servizio.
- In tale ambito i Centri di Servizio hanno manifestato la necessità di acquisire precise indicazioni nel fornire consulenza alle organizzazioni, relativamente ai loro atti costitutivi, statuti e rendiconti economici e di disporre di linee guida condivise e uniformi in tutto il territorio regionale.
- In collaborazione con gli uffici regionali competenti è stata pertanto rivista la modulistica necessaria per presentare istanza di iscrizione e conferma al Registro Regionale del volontariato, gli schemi di atto costitutivo e statuto in uso presso la struttura sono stati integrati con tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore e sono state altresì elaborate alcune note informative utili per la redazione dello statuto.
- Alla base di questi strumenti vi è un proficuo lavoro di confronto e condivisione fra l'istituzione regionale e i Centri di Servizio per il Volontariato Provinciali, svolto a favore delle organizzazioni di volontariato, nell'ottica di una sempre più concreta attuazione del principio di sussidiarietà nei rapporti con le formazioni sociali dei cittadini veneti, il Relatore propone di approvare gli schemi di atto costitutivo e statuto nonché le note illustrative di cui agli Allegati A), B), C), e i modelli di autocertificazione di cui agli Allegati D), E).

NB

I suddetti allegati sono inseriti nel sito internet della Regione Veneto.

**DGR 21.1008, n. 3118** - L.R. 16.08.2002, n. 28 art. 2. Riparto contributi per progetti presentati da associazioni di promozione sociale. Anno 2008. (BUR n. 95 del 18.11.08)

**Note**

- La legge 383/2000 ha disciplinato le associazioni di promozione sociale, dettando le norme fondamentali per la valorizzazione dell'associazionismo liberamente costituito e stabilendo i principi cui le regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale.
- Con l'art. 43 della L.R. n. 27/2001 è stato istituito il registro delle associazioni di promozione sociale e con successiva DGR n. 2652 del 10.10.2001 ne sono stati approvati i requisiti di iscrizione e cancellazione.
- L'art. 2 della L.R. n. 28/2002, contenente disposizioni a sostegno delle associazioni di promozione sociale, prevede che la Regione conceda contributi a progetti e iniziative compiutamente documentati, demandando ad un successivo provvedimento della Giunta l'individuazione dei relativi criteri e modalità di erogazione.
- Con DGR 1134/08 sono stati determinati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali e per l'erogazione dei contributi.
- La Commissione, ha effettuato la valutazione sulla base dei criteri definiti dalla DGR n. 1134 del 06.05.2008, e ha individuato n. 35 progetti riportati nell'Allegato A), non ammissibili a finanziamento per i motivi a fianco di ciascuno indicati, n. 70 progetti come descritti nell'Allegato B) ammissibili a finanziamento ma che non hanno raggiunto il punteggio previsto dal bando per la concessione del contributo; n. 26 progetti di cui all'Allegato C) che hanno raggiunto il punteggio minimo di 25 punti e sono pertanto ammessi a riparto.

La somma complessiva è pari ad € 190.000,00, relativa alla erogazione e alla liquidazione dei contributi

(seguono allegati)

<b>QUALITA' DELLA VITA</b>
----------------------------

**REGOLAMENTO REGIONALE 11 novembre 2008, n. 21** - “Regolamento per la predisposizione e l’attuazione dei piani territoriali degli orari e degli spazi e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi ai sensi della L.R. n. 7 del 21 marzo 2007 e della Legge 8 marzo 2000, n. 53, per la concessione ai Comuni ed agli Ambiti territoriali di contributi regionali”. (BUR n. 177 del 17.11.08)

**TITOLO I**

**Oggetto e Definizioni**

**Art. 1**

(Oggetto)

Il presente Regolamento contiene norme di attuazione della legge regionale 21 marzo 2007 n. 7 “Norme per le politiche di genere e i servizi per la conciliazione vita – lavoro in Puglia” con particolare riguardo alla definizione dei criteri e delle modalità di concessione di contributi ai Comuni in forma singola e associata ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 (di seguito ambito territoriale) per la predisposizione e l’attuazione dei Piani Territoriali dei Tempi e degli Spazi e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi di cui all’articolo 27 della l. 53/2000, nonché per il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

**Art. 2**

(Piano Territoriale dei Tempi e degli Spazi)

Il Piano Territoriale dei Tempi e degli Spazi (di seguito denominato PTTS) si configura come uno specifico strumento di pianificazione territoriale, volto a razionalizzare l'organizzazione dei tempi della città e a migliorare le condizioni di fruizione quotidiana dei servizi, attraverso la qualificazione dei programmi di azione per lo sviluppo economico, lo sviluppo urbano sostenibile e l'inclusione sociale, al fine di sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale, anche temporaneamente.

Il PTTS interviene a regolare i tempi e le modalità di gestione e di fruizione degli spazi delle città, guardando almeno ai seguenti ambiti:

- servizi pubblici comunali e delle altre istituzioni pubbliche;
- servizi sociali e sociosanitari, di cura, di aggregazione, socio-educativi, di conciliazione;
- servizi commerciali pubblici e privati;
- contesti produttivi nei settori primario, secondario e terziario;
- servizi di trasporto e per la mobilità lenta e sostenibile nelle città;
- servizi culturali e ludico-ricreativi per le diverse fasce di età;
- servizi dell'istruzione e formativi.

A tale scopo il Piano Territoriale dei Tempi e degli Spazi deve risultare compatibile con i principi ed i criteri della programmazione comunitaria e nazionale nonché essere riconducibile e coerente con i seguenti strumenti di programmazione approvati in sede definitiva:

- Piani Urbanistici Generali e di attuazione
- Piano del traffico e della mobilità urbana
- Piani Sociali di Zona e Piani di attuazione territoriale per i servizi sanitari (PAT)
- Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale
- Piani strategici di area vasta
- Programmi di Iniziativa Comunitaria
- Piani e programmi in materia di sviluppo turistico

#### Art. 3

(Banche dei tempi)

Le Banche dei Tempi, ai sensi dell'articolo 27 della l. 53/2000, sono associazioni promosse e/o sostenute da enti locali per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse.

#### TITOLO II

Interventi a sostegno della progettazione dei Piani dei Tempi e degli Spazi

#### Art. 4

(Contributi regionali per il finanziamento degli Studi di Fattibilità per la progettazione dei Piani dei Tempi e degli Spazi)

La Regione Puglia, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 21 marzo 2007 n. 7, concede contributi per il finanziamento di Studi di Fattibilità con l'obiettivo di definire e promuovere la sperimentazione di politiche, strategie e linee d'azione per favorire il coordinamento dei tempi e degli orari a livello di ambito territoriale.

Gli interventi da ammettere al finanziamento saranno selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica.

#### Art. 5

(Soggetti beneficiari)

Possono accedere ai contributi regionali di cui all'articolo precedente i Comuni della Regione Puglia, associati in forma di ambito territoriale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 della L.R. 7/2007.

La domanda di finanziamento deve essere presentata dal Coordinamento Istituzionale dell'ambito territoriale o altro organismo istituito per la gestione associata, previa approvazione dello stesso da parte di ciascun Comune costituente l'ambito.

E' consentita, sia nella fase di progettazione che in quella attuativa, la partecipazione di associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, cooperative sociali, altri soggetti pubblici, soggetti privati di produzione e di servizi, in qualità di partner non percettori di risorse finanziarie pubbliche.

Le Amministrazioni provinciali partecipano ai tavoli di concertazione, concorrono alla realizzazione dei corsi di qualificazione e di formazione del personale degli enti locali coinvolto nella progettazione dei piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi e nella loro attuazione e, attraverso i Centri Risorse per le Famiglie contribuiscono alla realizzazione del monitoraggio qualitativo degli interventi e attivano interventi per la raccolta e la diffusione di buone pratiche. E' ammessa la presentazione di un solo studio di fattibilità per Ambito Territoriale.

Art. 6

(Iniziative ammissibili)

Sono ammissibili ai contributi regionali di cui al presente Titolo, Studi di fattibilità per la realizzazione di piani territoriali dei Tempi e degli Spazi, contenenti i seguenti elementi:

1. organizzazione di un sistema di governo delle politiche spazio – temporali (Ufficio dei Tempi e degli Spazi);
2. la conoscenza della realtà cittadina, dei vincoli e delle opportunità, attraverso l'analisi dei bisogni, l'individuazione degli obiettivi e dei destinatari delle azioni;
3. la predisposizione di interventi e di sperimentazioni mirate;
4. i meccanismi di attivazione dei soggetti sociali (associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, terzo settore, altri soggetti pubblici) in conformità con le forme di progettazione partecipata di cui al regolamento regionale n. 4/2007;
5. le risorse finanziarie, umane e organizzative necessarie alla sostenibilità economica delle stesse;
6. la strategia di comunicazione.

Il prodotto finale di ciascuno Studio di Fattibilità consiste nella definizione puntuale degli interventi che andranno a comporre il Piano dei Tempi e degli Spazi dell'area territoriale di riferimento, di cui al successivo articolo 16 del presente regolamento, nonché nella individuazione di tutti i soggetti che saranno chiamati a dare attuazione agli interventi medesimi attraverso protocolli di intesa che definiscano ruoli e partecipazione finanziaria di ciascun ente pubblico e privato.

Art. 7

(Spese Ammissibili)

Sono ammissibili ai contributi di cui al presente titolo le spese effettuate a partire dalla data di pubblicazione di apposito Avviso Pubblico da parte della Regione Puglia, finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 6, relative alle seguenti voci di costo:

- spese riconducibili a indagini, ricerche e studi finalizzati a quanto previsto al punto 3 del precedente articolo 6 nella misura massima del 10% del valore del progetto;
- spese relative all'organizzazione di incontri, forum, anche on line, focus group e consultazioni dei soggetti coinvolti nel progetto;
- spese di consulenze specialistiche per la elaborazione dello studio di fattibilità e per la stesura del Piano;
- spese di comunicazione e promozione degli interventi previsti dallo studio;
- spese per la formazione del personale dipendente da coinvolgere nella progettazione ed attuazione del Piano;
- acquisto di software e servizi informatici per l'acquisizione, la gestione e l'elaborazione di dati su tempi ed orari, nonché per la cronomappatura del territorio;
- spese generali nella misura massima del 4% del valore del progetto.

Per ogni voce di spesa che preveda l'impegno di personale dipendente è necessario indicare il costo orario lordo.

## Art. 8

(Entità del contributo)

Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto di fattibilità è pari a:

- Euro 30.000 per ambiti territoriali la cui popolazione complessiva è inferiore a 50.000 abitanti;
- Euro 40.000,00 per ambiti territoriali la cui popolazione complessiva è inferiore a 100.000 abitanti;
- Euro 60.000,00 per ambiti territoriali la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti.

Per la individuazione della popolazione residente si fa riferimento alla rilevazione ISTAT 2001. E' ammessa la possibilità di co-finanziamento con contributi di altri Enti o sponsorizzazioni promosse dall'Ente richiedente.

## Art. 9

(Criteri di valutazione e selezione dei progetti)

Un'apposita Commissione nominata dalla Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali e composta da personale regionale, valuterà ciascuna domanda di finanziamento procedendo in primo luogo alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso ai contributi in relazione a quanto indicato nei precedenti artt. 5, 6 e 7.

Saranno esclusi dalla valutazione di merito i progetti:

- presentati da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 5 del presente regolamento;
- consegnati oltre i termini indicati;
- pervenuti con modalità diverse da quelle riportate nel presente paragrafo;
- privi delle diciture identificative sul plico di consegna;
- non corredati dalla documentazione richiesta nel presente paragrafo;
- redatti su modulistica difforme da quella allegata al presente regolamento.

Nel corso della valutazione la Commissione ha facoltà di richiedere ulteriori integrazioni che dovranno essere fornite dai soggetti richiedenti entro il termine di 15 gg. a pena di esclusione dalla procedura di valutazione.

La predetta Commissione provvederà successivamente all'attribuzione dei punteggi in base ai criteri di selezione di seguito indicati, che tengono conto delle priorità stabilite dal comma 2 dell'art.11 della Legge Regionale n.7 del 21 marzo 2007 con accanto il punteggio massimo attribuibile:

a) Completezza e coerenza interna della proposta progettuale tra gli obiettivi dell'intervento e le azioni che si intendono realizzare, nonché rilevanza dei progetti di cui al secondo comma dell'art. 10 della l.r. 7/2007:

max punti 18

b) Grado e modalità di coinvolgimento nel progetto del partenariato sociale e istituzionale (organizzazioni sindacali e datoriali, altre PA, terzo settore, ecc.): max punti 15

c) Grado coerenza esterna con gli altri strumenti di programmazione locale e regionale max punti 12

d) Metodologie di comunicazione e sensibilizzazione in relazione al target degli interventi: max punti 10

e) Completezza della proposta progettuale, dettaglio del piano economico del progetto e criteri di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione dell'intervento

max punti 10

f) Innovatività delle metodologie e delle soluzioni proposte, rilevanza e/o originalità dei risultati attesi in rapporto alle problematiche che intende affrontare: max punti 10

g) Esemplicità e trasferibilità ovvero possibilità di effettiva realizzazione di esperienze e di diffusione dei risultati max punti 5

h) Grado di applicazione delle pari opportunità max punti 5

i) Qualità e adeguatezza dell'organizzazione prevista (modello organizzativo, professionalità

coinvolte) max punti 5

Art. 10

(Presentazione della domanda)

La domanda di contributo deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica che sarà predisposta dalla Regione Puglia - Assessorato alla Solidarietà, scaricabile dal sito internet [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

Le istanze dovranno essere inviate, a pena di esclusione, entro e non oltre 60 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul BURP della Regione Puglia, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il plico chiuso dovrà recare sul frontespizio la dicitura "Progetto di Fattibilità per il Piano Territoriale dei Tempi e degli Spazi" e dovrà essere spedito al seguente indirizzo:

Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà - Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, Ufficio per la Politica per le persone e le famiglie (III piano) – via Caduti di tutte le Guerre n. 15, 70126 BARI.

Le modalità di presentazione dell'istanza saranno contenute nell'Avviso Pubblico.

La Regione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, mediante accertamenti diretti presso gli uffici finanziari ed anagrafici e/o mediante la richiesta di tutta la documentazione probatoria delle dichiarazioni rese.

La presenza di dichiarazioni false o mendaci comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza nonché la revoca del provvedimento di assegnazione ed il recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali vigenti calcolati a decorrere dalla data di erogazione.

Art. 11

(Graduatoria e concessione del contributo)

La Commissione di valutazione di cui al precedente articolo 9 formulerà la graduatoria unica delle domande ammesse alla fase valutativa.

La graduatoria unica è approvata con determinazione del Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Saranno ammissibili al finanziamento le proposte che in sede di valutazione conseguiranno un punteggio pari ad almeno 60 punti.

L'atto di concessione dei contributi sarà adottato con apposita determinazione del Dirigente di Settore, nei limiti delle risorse che a tale scopo saranno assegnate dall'Avviso Pubblico.

Nel caso di revoca o riduzione del contributo secondo quanto disposto dal seguente art. 13, la Regione Puglia potrà provvedere con proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli aventi diritto nella graduatoria, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili.

La graduatoria resterà aperta per lo scorrimento qualora vengano individuate ulteriori risorse finanziarie e fino alla pubblicazione di un ulteriore Avviso.

Art. 12

(Durata e Modalità

di erogazione del contributo)

I progetti dovranno essere realizzati entro 12 mesi dall'approvazione degli stessi, salvo proroghe, non superiori a mesi 4 che dovranno essere espressamente autorizzate dal Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, entro due mesi dalla scadenza originariamente prevista.

L'erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 40% del costo dell'intervento alla comunicazione formale di avvio del progetto;
- seconda tranche pari al 50% su dimostrazione dell'avvenuta realizzazione, sulla base del programma proposto, del 50% delle attività previste;
- saldo del 10%, a seguito di approvazione della rendicontazione delle spese sostenute e una relazione dettagliata sulle attività svolte, nonché degli elementi di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 6 del presente regolamento da presentarsi a cura del soggetto beneficiario.

Art. 13

(Varianti e revoche)

Sono ammesse varianti in corso di esecuzione, previa esplicita approvazione da parte del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali.

Il contributo sarà soggetto a revoca nei seguenti casi:

1. il beneficiario risulti inadempiente rispetto a specifiche prescrizioni impartite dalla Regione Puglia con il provvedimento di concessione del contributo;
2. il progetto non abbia effettivo inizio entro il tempo massimo di tre mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul BURP o non si concluda entro dodici mesi dalla data di effettivo inizio dei lavori.

In ogni fase del procedimento la Regione Puglia può disporre controlli ed ispezioni, sull'esecuzione degli interventi, al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni medesime. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire i controlli e le ispezioni, fornendo ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e contabile necessaria.

Nei casi di revoca del contributo si provvederà al recupero delle quote eventualmente erogate, maggiorandole degli interessi legali.

Art. 14

(Obblighi dei beneficiari dei contributi)

I soggetti beneficiari sono tenuti a realizzare le iniziative sovvenzionate dalla Regione nei limiti e secondo le modalità di realizzazione descritte nei progetti approvati.

Essi sono, altresì, tenuti a presentare idoneo resoconto sull'utilizzo dei finanziamenti percepiti, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 12.

Il corretto rendiconto costituisce elemento determinante per la concessione dei contributi successivi.

### ITOLO III

Interventi a sostegno della attuazione gestione dei Piani dei Tempi e degli Spazi

Art. 15

(Contenuti dei Piani)

Ciascun Piano deve contenere nel dettaglio:

- Ambito territoriale di applicazione;
- Esigenze e criticità alle quali si intende dare risposta;
- Finalità generale e obiettivi specifici;
- Misure previste per raggiungere gli obiettivi;
- Risorse necessarie alla realizzazione degli interventi previsti;
- Partenariato attivato e attori coinvolti;
- Target di destinatari per le singole azioni previste;
- Adempimenti necessari per l'attuazione, il cronoprogramma delle attività ed il piano finanziario;
- Modalità di integrazione con gli interventi ed i servizi del sistema integrato di welfare locale, con particolare riguardo ai Piani di Zona e ai Piani di Distretto;
- Meccanismo di raccordo del Piano con gli altri strumenti di programmazione locale di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
- Modalità di gestione, controllo e monitoraggio sull'attuazione delle misure;
- Azioni di informazione e comunicazione previste per diffondere la conoscenza degli strumenti e dei servizi da adottare.

Il Piano deve uniformarsi ai criteri generali di cui all'art. 9 della l.r. 21 marzo 2007 n. 7, con particolare riguardo ai seguenti:

- a) accessibilità e fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, promovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi, favorendo la pluralità di offerta, agevolando l'accesso all'informazione con particolare riguardo alle aree urbane e alle aree a rischio di spopolamento;
- b) accessibilità e fruibilità degli orari dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari, per durata media e per articolazione giornaliera, funzionali agli orari delle attività lavorative prevalenti sul

territorio, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, attuativo della l.r. 19/2006;

- c) corrispondenza degli orari e della frequenza dei trasporti pubblici con le esigenze di razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, anche attraverso l'utilizzo di forme di mobilità alternative all'uso dell'auto privata;
- d) organizzazione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali in modo da consentirne un'ampia fruizione, mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali, e della durata settimanale di tutti i mesi dell'anno;
- e) riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiana delle diverse fasce di età, anche attraverso l'utilizzo della progettazione partecipata quale buona prassi per il recupero di aree periferiche e/o degradate e per un nuovo organico rapporto tra cittadinanza e territorio;

#### Art. 16

(Approvazione e finanziamento dei Piani dei Tempi e degli Spazi)

1. Il Piano è adottato in prima istanza dal Coordinamento istituzionale dell'ambito territoriale o altro organismo istituito per la gestione associata ed inviato a ciascun Comune dell'ambito territoriale per l'approvazione.
2. Ciascun Comune approva il piano previa acquisizione del parere obbligatorio dei comitati di pari opportunità, degli enti pubblici e privati interessati dagli interventi del piano stesso.
3. Il Piano è deliberato dal Coordinamento istituzionale dell'ambito territoriale o altro organismo istituito per la gestione associata. Al fine di dare attuazione al Piano, il soggetto di cui all'art. 5 del presente regolamento sottoscrive una Convenzione, ai sensi dell'art. 30 della legge 267/2000 e della l.r. 10 luglio 2006, n. 19, con la Regione Puglia, la Provincia di competenza e tutte le amministrazioni coinvolte nell'attuazione dei progetti e degli interventi contenuti nel piano stesso.
4. I piani redatti in conformità ai requisiti di cui al comma precedente potranno essere presentati entro il 30 giugno di ogni anno.
5. Il Gruppo di Lavoro interassessorile di cui al comma 4 dell'art. 4 della l.r. 7/07 procederà alla valutazione dei Piani presentati verificando che le modalità attuative siano fondate sul almeno cinque delle tipologie di intervento prioritarie stabilite dal comma 2 dell'art.11 della Legge Regionale n.7 del 21 marzo 2007.
6. Ai fini dell'assegnazione dei contributi sarà formulata una graduatoria unica per tutte le domande di finanziamento.
7. La Convenzione è approvata con Decreto del Presidente della Regione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Gli interventi e i progetti previsti dalla Convenzione saranno finanziati attraverso le risorse individuate all'interno del P.O. FESR e FSE Puglia 2007-2013 e attraverso altre disponibilità finanziarie individuate nell'ambito dei fondi FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate).
9. Lo schema di convenzione conterrà, tra gli altri elementi, i soggetti coinvolti, l'elenco degli interventi, il piano finanziario, il cronoprogramma degli interventi, le spese ammissibili e i meccanismi di rendicontazione delle spese sostenute.

#### Art. 17

(Interventi ammissibili)

Sono considerati ammissibili le seguenti linee di intervento:

##### A - ARMONIZZAZIONE DEGLI ORARI PER I CITTADINI E OSPITI TEMPORANEI

Interventi per assicurare armonizzazione ed estensione degli:

- orari degli uffici e servizi pubblici che implicano attività di apertura al pubblico.
- orari dei servizi pubblici socio-educativi, assistenziali e sanitari
- orari di biblioteche, musei ed enti culturali
- orari, frequenze e percorsi dei servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed interurbano.

Interventi per assicurare l'armonizzazione degli:

- orari delle attività economiche (commerciali, artigiane, terziarie ecc.);

- orari degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.

#### B - ANIMAZIONE DEGLI SPAZI URBANI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI

- Interventi volti a garantire la convergenza locale delle politiche per la riqualificazione e la rivitalizzazione economica e sociale dei contesti urbani, con specifico riferimento alle aree “sensibili” ed alle fasce più deboli della popolazione

- la promozione di forme di partecipazione attiva della cittadinanza alla vita pubblica

- il potenziamento delle politiche e dei servizi di inclusione ed integrazione socioculturale nelle aree metropolitane e nei centri e sistemi urbani della regione il potenziamento delle strategie di sviluppo più equilibrato dei centri urbani riducendo le dicotomie tra le aree di concentrazione dello sviluppo e dell’attrattività e le aree più marginali all’interno di un medesimo territorio

- l’incremento dei livelli di sicurezza, qualità della vita e vivibilità nelle aree di maggiore degrado sociale o di criticità ambientale

- sostenere la gestione dei punti di informazione e accoglienza turistica (IAT), al fine di migliorare il servizio a vantaggio di visitatori e residenti e per migliorare l’offerta complessiva, con l’obiettivo di allungare il tempo medio di permanenza del turista;

- realizzare un calendario condiviso di attività, cui dare adeguata informazione, per incentivare la conoscenza e la fruizione degli aspetti culturali e identitari del territorio e delle comunità locali, nonché con l’obiettivo di rivitalizzare i luoghi di socializzazione (principalmente i centri storici).

#### C – E-GOVERNMENT E SERVIZI PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

- Interventi di supporto alla diffusione dell’utilizzo dei servizi della RUPAR da parte degli enti pubblici rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono la fruizione;

- Informatizzazione dei servizi interni ed esterni delle amministrazioni pubbliche garantendo l’interoperabilità e la cooperazione tra i diversi settori attraverso la RUPAR;

- Attivazione e integrazione del sistema dei Centri di Accesso Pubblici, dal punto di vista tecnologico, logistico e funzionale, localizzazione in luoghi di facile accesso e predisposizione dei relativi piani di comunicazione per diffonderne la conoscenza e la fruizione;

- Interventi di integrazione tecnologica per consentire l’accesso ai servizi da parte delle categorie sociali a più alto rischio di esclusione (anziani, diversamente abili ed immigrati);

- Costruzione della infrastrutturazione immateriale della rete del welfare d’accesso per l’accoglienza e l’orientamento, differenti dall’e-health, attraverso l’impiego delle nuove tecnologie per la sperimentazione delle reti di trasmissione di dati e per l’operatività integrata tra Comuni e ASL, tra Porte Uniche di Accesso e UVM e tutti gli altri soggetti della rete di offerta.

#### Art. 18

(Premialità connesse all’adozione del piano degli orari e degli spazi)

Agli ambiti territoriali che sottoscrivono la convenzione di cui all’articolo 16 del presente regolamento viene conferito il marchio “Ambito amico delle famiglie”.

Il conferimento di tale marchio consente l’accesso ad una premialità nell’erogazione delle risorse connesse all’attuazione del Piano Sociale di Zona nella misura dello 0,5% in più della dotazione finanziaria ordinariamente trasferita, secondo le disposizioni del Piano Sociale Regionale.

### TITOLO IV

Interventi a sostegno delle Banche del Tempo

#### Art. 19

(Contributi regionali per la costituzione di Banche del Tempo)

La Regione Puglia eroga contributi per promuovere e sostenere la nascita di Banche del Tempo sul territorio regionale.

Gli interventi programmati saranno realizzati attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica.

#### Art. 20

(Soggetti beneficiari)

Possono accedere ai contributi regionali in qualità di Gruppi promotori di Banche dei Tempi i

seguenti organismi, anche in forma associata, aventi sede operativa in Puglia:

- a) Associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale di cui alla L. n. 383/2000 e dalla L.R. 39/2007;
- b) Associazioni iscritte nel Registro Regionale del Volontariato di cui alla L. n. 266/1991 e L.R. n. 11/1994;
- c) Organizzazioni sindacali e associazioni di categoria;
- d) Ordini professionali;
- e) Cooperative sociali;
- f) Organismi istituzionali di parità;
- g) dopolavoro aziendali.

Potranno altresì presentare proposte le associazioni di promozione sociale e di volontariato che abbiano avanzato istanza di iscrizione nei registri regionali, in data antecedente alla pubblicazione sul BURP degli Avvisi pubblici per la concessione del contributo, e la cui pratica non sia stata ancora perfezionata. La concessione del finanziamento, per tali organismi, sarà subordinata all'iscrizione nei rispettivi registri regionali.

Tali organismi, per la presentazione dei progetti dovranno coordinarsi con gli Ambiti Territoriali di riferimento di cui all'art. 5 della legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 per la verifica della coerenza e l'armonizzazione degli interventi previsti con la programmazione sociale di zona.

Gli Enti Locali possono aderire e sostenere una Banca del Tempo attraverso:

- partecipazione diretta – nomina di un proprio rappresentante in seno al Gruppo promotore di cui alla precedente lettera a);
- partecipazione indiretta – attraverso la stipula di convenzioni che prevedano la messa a disposizione di beni e servizi e la fruizione di scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto in favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari della Banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.

Ogni associazione o raggruppamento potrà candidare al finanziamento massimo n. 2 progetti su due diverse province, dove ha sede operativa.

Art. 21

(Contributi dei progetti)

Sono ammissibili ai contributi regionali di cui al presente Titolo Progetti per la costituzione e il sostegno delle Banche dei Tempi così come definite all'art. 3 del presente regolamento.

I progetti devono indicare nel dettaglio:

- a) l'area territoriale di riferimento
- b) gli obiettivi da perseguire
- c) I risultati attesi
- d) Una breve descrizione delle modalità di organizzazione interna dei servizi
- e) Le attività ed i servizi da realizzare
- f) Il cronoprogramma delle attività
- g) Il piano di animazione territoriale, promozione e diffusione dell'intervento
- h) L'identificazione delle condizioni di successo della fase di start-up e della conduzione a regime della banca del Tempo
- i) l'insieme dei soggetti pubblici e privati aderenti all'iniziativa, con la descrizione del ruolo e del contributo di ciascun partner.

Art. 22

(Spese ammissibili)

Sono ammissibili ai contributi di cui al presente titolo le spese effettuate a partire dalla data di pubblicazione di apposito Avviso Pubblico da parte della Regione Puglia, finalizzate alla realizzazione e gestione di una Banca del Tempo, relative alle seguenti voci di costo:

- spese riconducibili a indagini, ricerche e studi finalizzati alla costituzione di una Banca del Tempo nella misura massima del 10% del valore del progetto;

- spese relative all'organizzazione di incontri o consultazioni dei soggetti coinvolti nel progetto;
- spese di consulenze specialistiche direttamente connesse alla realizzazione del progetto;
- spese generali nella misura massima del 5% del valore del progetto;
- attrezzature multimediali per attività didattiche e di laboratorio;
- rimborsi spese del personale volontario impiegato per il funzionamento della Banca del Tempo;
- costi di gestione direttamente connessi allo svolgimento delle attività
- costi di ammortamento delle attrezzature direttamente imputabili al progetto riferite al ciclo di vita del medesimo
- altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto
- licenze d'uso di sistemi operativi direttamente imputabili alle attività di progetto
- costi connessi alla comunicazione e diffusione dei risultati.

Tutte le spese imputabili al progetto saranno riconosciute al netto di Iva, tranne il caso in cui questa sia realmente e definitivamente sostenuta dal proponente.

La condizione di soggetto Iva o meno va documentata alla Regione Puglia con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del beneficiario del finanziamento.

Sono in ogni caso escluse dal finanziamento le seguenti spese:

- IVA se non dovuta;
- Spese per imposte e tasse;
- Spese legali per contenziosi, infrazioni, interessi;
- Spese notarili;
- Spese relative all'acquisto di scorte;
- Spese relative all'acquisto di forniture usate;
- Spese di funzionamento generali rendicontate in maniera forfetaria;
- Spese inerenti attività di formazione.

Le tariffe per consulenze specialistiche non potranno superare i 450,00 euro lorde per giornata di prestazione.

Art. 23

(Entità del contributo)

Il contributo massimo concedibile per ciascun intervento è pari ad euro 50.000,00.

E' ammessa la possibilità di co-finanziamento con contributi di altri Enti o sponsorizzazioni promosse dall'Ente richiedente.

Art. 24

(Criteri di valutazione e selezione dei progetti)

L'istruttoria formale delle proposte ricevute verrà espletata dalla Responsabile del Procedimento che avrà facoltà di richiedere integrazioni alla documentazione presentata a corredo delle proposte.

Saranno esclusi dalla valutazione di merito i progetti:

- presentati da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 20 del presente regolamento;
- consegnati oltre i termini indicati;
- pervenuti con modalità diverse da quelle riportate nel presente paragrafo;
- privi delle diciture identificative sul plico di consegna;
- non corredati dalla documentazione richiesta nel presente paragrafo;
- redatti su modulistica difforme da quella allegata al presente regolamento.

Un'apposita Commissione nominata dalla Dirigente del Settore, valuterà le domande in relazione alla sussistenza delle condizioni per l'accesso ai contributi in relazione a quanto indicato nei precedenti artt. 5, 6 e 7.

Nel corso della valutazione la commissione ha facoltà di richiedere ulteriori integrazioni che dovranno essere fornite dai soggetti richiedenti entro il termine di 15 gg. a pena di esclusione dalla procedura di valutazione.

Ai fini dell'assegnazione dei contributi, sulla base delle valutazioni effettuate e tenuto conto delle priorità stabilite dal comma 2 dell'art.11 della Legge Regionale n.7 del 21 marzo 2007 sarà

formulata una graduatoria unica per tutte le domande di finanziamento, previa attribuzione di un massimo di 100 punti, così suddivisi:

j) Completezza e coerenza interna della proposta progettuale tra gli obiettivi dell'intervento e le azioni che si intendono realizzare:

max punti 20

k) Innovatività delle metodologie e delle soluzioni proposte, rilevanza e/o originalità dei risultati attesi in rapporto alle problematiche che intende affrontare: max punti 10

l) Esemplarità e trasferibilità ovvero possibilità di effettiva realizzazione di esperienze e di diffusione dei risultati max punti 10

m) Grado di coinvolgimento nel progetto del partenariato sociale e istituzionale (organismi sindacali, datoriali, terzo settore, ecc.): max punti 10

n) Efficacia delle metodologie di comunicazione e sensibilizzazione in relazione al target degli interventi: max punti 10

o) Completezza della proposta progettuale, dettaglio del piano economico del progetto e criteri di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione dell'intervento max punti 20

p) Grado di applicazione delle pari opportunità

max punti 5

q) Qualità e adeguatezza dell'organizzazione prevista (modello organizzativo, professionalità coinvolte, esperienza pregressa) max punti 10

Art. 25

(Presentazione della domanda)

La domanda di contributo deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica che sarà predisposta dalla Regione Puglia Assessorato alla Solidarietà, scaricabile dal sito internet [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

Le istanze dovranno essere inviate, a pena di esclusione, entro e non oltre 60 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul BURP della Regione Puglia, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il plico chiuso dovrà recare sul frontespizio la dicitura "Progetto per la realizzazione di Banche dei Tempi" e dovrà essere spedito al seguente indirizzo:

Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà - Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, Ufficio per la Politica per le persone e le famiglie III piano – via Caduti di tutte le Guerre, 70126 BARI.

Le modalità di presentazione dell'istanza saranno contenute nell'Avviso Pubblico.

La Regione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, mediante accertamenti diretti presso gli uffici finanziari ed anagrafici e/o mediante la richiesta di tutta la documentazione probatoria delle dichiarazioni rese.

La presenza di dichiarazioni false o mendaci comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza nonché la revoca del provvedimento di assegnazione ed il recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali vigenti calcolati a decorrere dalla data di erogazione.

Art. 26

(Graduatoria e concessione del contributo)

La graduatoria è formulata dalla Commissione di cui al precedente articolo 24 ed è approvata con determinazione del Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, nell'ambito delle risorse finanziarie che saranno previste per l'Avviso Pubblico, e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La concessione del contributo sarà adottata con apposita determinazione del Dirigente di Settore.

Nel caso di revoca o riduzione del contributo secondo quanto disposto dal seguente art. 28, la Regione Puglia potrà provvedere con proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli aventi diritto nella graduatoria, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili.

I progetti ammessi saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base delle predette graduatorie.

Le graduatorie resteranno aperte per lo scorrimento qualora vengano individuate ulteriori risorse finanziarie e fino alla pubblicazione di un ulteriore Avviso.

#### Art. 27

(Durata e Modalità di erogazione del contributo)

I progetti dovranno essere realizzati entro 12 mesi dall'approvazione degli stessi, salvo proroghe, non superiori a mesi 3, che dovranno essere espressamente autorizzate dal Settore Sistema Integrato Servizi Sociali.

L'erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 40% del costo dell'intervento alla comunicazione formale di avvio del progetto;
- seconda tranche pari al 50% su dimostrazione dell'avvenuta realizzazione, sulla base del programma proposto, del 50% delle attività previste;
- saldo del 10%, a seguito di approvazione della rendicontazione delle spese sostenute e presentazione di una relazione dettagliata sulle attività svolte da parte del soggetto beneficiario.

#### Art. 28

(Varianti e revoche)

Sono ammesse varianti in corso di esecuzione previa esplicita approvazione da parte del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali.

Il contributo sarà soggetto a revoca nei seguenti casi:

1. il beneficiario risulti inadempiente rispetto a specifiche prescrizioni impartite dalla Regione Puglia con il provvedimento di concessione del contributo;
2. il progetto non abbia effettivo inizio entro il tempo massimo di tre mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul BURP o non si concluda entro dodici mesi dalla data di effettivo inizio dei lavori.

In ogni fase del procedimento la Regione Puglia può disporre controlli ed ispezioni, sull'esecuzione degli interventi, al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni medesime. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire i controlli e le ispezioni, fornendo ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e contabile necessaria.

Nei casi di revoca del contributo si provvederà al recupero delle quote eventualmente erogate, maggiorandole degli interessi legali.

#### Art. 29

(Obblighi dei beneficiari dei contributi)

I beneficiari sono tenuti a realizzare le iniziative sovvenzionate dalla Regione nei limiti e secondo le modalità di realizzazione descritte nei progetti approvati.

I beneficiari sono, altresì, tenuti a presentare idoneo resoconto sull'utilizzo dei finanziamenti percepiti secondo quanto previsto dal precedente articolo 28.

Il corretto rendiconto costituisce elemento determinante per la concessione dei contributi successivi.

#### Art. 30

(Monitoraggio e valutazione degli interventi)

L'Ufficio Garante di Genere realizza il monitoraggio quali-quantitativo degli interventi di cui al presente regolamento individuando gli strumenti più idonei all'uopo, raccordandosi con i Centri Risorse per le Famiglie per la raccolta dei dati e la diffusione delle buone pratiche.

Ai sensi dell'art. 27 della l.r. 21 marzo 2007 n. 7, l'Ufficio Garante di Genere trasmette una relazione annuale alla Giunta Regionale in merito allo stato di avanzamento e ad i risultati prodotti dagli interventi realizzati in attuazione del presente regolamento.

La Giunta Regionale, relaziona annualmente al Consiglio regionale, in occasione della presentazione del rapporto annuale sulla condizione femminile in Puglia, con un'informativa alla Commissione competente.

La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali documenti consiliari che ne concludono l'esame sono resi pubblici, con le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio regionale d'intesa con il

Presidente della Commissione consiliare competente.

<b>SANITA'</b>
----------------

### **ABRUZZO**

**DGR 29.9.08, n. 884** – Adeguamento risorse destinate al Servizio sanitario regionale per l'anno 2008 (BUR n. 61 del 5.10.08)

### **CAMPANIA**

**DGR 26.9.08, n. 1551** – DPCM 1.04.2008 concernente le modalità e i criteri per il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria pubblicato in G.U. n. 126 del 30 maggio 2008 - Recepimento. (BUR n. 45 del 10.11.08)

**DGR 15.10.08, n. 1613** - Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e 34 bis, della legge 662/96. Recepimento dell'accordo ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulle linee progettuali per l'utilizzo delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e 34 bis, della legge 662/96. Recepimento dell'accordo ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulle linee progettuali per l'utilizzo delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2007. Modifica ed integrazione D.G.R. 1370 del 28/08/2008. (BUR n. 46 del 17.11.08)

### **PIEMONTE**

**DGR 27.10.08, n. 4-9886** - Linee d'indirizzo per l'organizzazione della assistenza integrata ai pazienti con ictus cerebrale.(BUR n. 47 del 20.11.08)

**DGR 27.10.08, n. 5-9887** - Linee guida per l'organizzazione dei sistemi di risposta alle emergenze intraospedaliere. (BUR n. 47 del 20.11.08)

**DGR 27.10. 2008, n. 6-9888** - Recepimento dell'Accordo tra la Regione Piemonte e l'Associazione di categoria ARIS per i Presidi ex art. 43 L. 833/1978, a valere per gli anni 2007-2008. (B UR n. 47 del 20.11.08)

#### **Note**

- L'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., relativo a "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23.10.1992 n. 421, stabilisce che le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale.
- In data 11 luglio 2008 si è proceduto alla firma dell'accordo tra l'Assessore alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte e l'Associazione di categoria ARIS, di cui all'allegato 1) al presente provvedimento, in cui sono state definite le modalità per il riconoscimento della produzione complessiva e per singola struttura per le attività di ricovero e per le prestazioni ambulatoriali, a valere per gli anni 2007-2008, nei confronti dei Presidi di cui all'art. 43, legge 833/78.
- L'accordo prevede per gli anni 2007 e 2008 di remunerare le prestazioni erogate in base al sistema tariffario regionale in vigore al netto delle rettifiche a seguito dei controlli di appropriatezza: per l'anno 2007 l'importo complessivo è pari ad € 97.588.209,17 così come articolato per Presidio e per flusso nell'allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, mentre per l'anno 2008 l'importo sarà determinato a

chiusura dell'anno di competenza sempre al netto delle rettifiche a seguito dei controlli di appropriatezza.

- Per l'anno 2008 i finanziamenti per le funzioni assistenziali non comprese nel sistema tariffario regionale a favore dei Presidi ex art. 43 L. 833/1978 è determinato in complessivi €. 6.213.097,00.
- Viene quindi recepito l'accordo tra la Regione Piemonte e l'Associazione di categoria ARIS, per le attività sanitarie dei Presidi ex art. 43 L. 833/78, a valere per il periodo 2007–2008, sottoscritto in data 11 luglio 2008 dall'Assessore alla Tutela della Salute e Sanità e dal Presidente Regionale dell'Associazione di categoria ARIS, la cui copia autentica viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1).

**DGR 20.10.08, n. 22–9849** - D.G.R. n. 43–7695 del 03 dicembre 2007. Art. 1 comma 806 della Legge 269/2006. Progetti attuativi Piano Sanitario Nazionale 2006/08 per l'anno 2007. Integrazione del Progetto "La sperimentazione del modello assistenziale Case della Salute all'interno dell'evoluzione delle forme di integrazione dell'assistenza primaria nei distretti delle AASSLL piemontesi". (BUR n. 46 del 13.11.08)

**DGR 20.10.08, n. 23–9850** - Disposizioni per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni riconosciute e di volontariato, ai sensi del comma 3, art. 5 D.P.R. 27/3/92 e della L.R. 29/10/92 n. 42, per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza e altri trasporti. Integrazione D.G.R. n. 63 – 7504 del 19 novembre 2007. (BUR n. 46 del 13.11.08)

**DGR 20.10.08, n. 24–9851** - Direttori generali delle aziende sanitarie regionali. Riconoscimento della quota integrativa del trattamento economico per l'anno 2006. (BUR n. 46 del 13.11.08)

**DGR 20.10.08, n. 25–9852** - Attuazione art. 8–quinquies D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. – Approvazione schema di contratto per i soggetti erogatori privati di prestazioni sanitarie. (BUR n. 46 del 13.11.08)

**DGR 20.10.08, n. 53–9878** - Attuazione del D.P.C.M. 17 Dicembre 2007: "Esecuzione dell'accordo del 1 agosto 2007, recante il Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro". (BUR n. 46 del 13.11.08)

#### Note

\* Viene dato mandato alla direzione Sanità di predisporre entro il 15.12.2008 un documento di indirizzo per la programmazione e per la realizzazione dei piani operativi di vigilanza delle Asl in cui siano individuati gli obiettivi specifici, le priorità territoriali, i settori produttivi, gli standard e le risorse necessarie relativi al biennio 2009 – 2010 per l'attuazione del Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro, approvato con DPCM 17 dicembre 2007, e dell'accordo sottoscritto, tra l'Assessore alla Tutela della salute e sanità e le Organizzazioni Sindacali confederali regionali, in data 12 febbraio 2008.

#### PUGLIA

**DGR 23.9.08, n. 1750** - L.R. n. 19/2006 - Piano regionale delle Politiche Sociali - Finanziamento - Riparto risorse nazionali FNPS 2007 - II Fondo aggiuntivo e variazione compensativa al bilancio di previsione 2008, art. 42 della l.r. n. 28/2001 e art. 10 comma 2 della l.r. n. 41/2007. (BUR n. 172 del 5.11.08)

**DGR 28.10.08, n. 1976** - Legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 – art. 9 – Approvazione schema di avviso pubblico per l'aggiornamento degli Albi regionali degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende e Istituti del SSR. (BUR n. 176 del 13.11.08)

#### SICILIA

**DASS 24.9.08.** - Determinazione, per l'anno 2008, dell'aggregato di spesa regionale delle case di cura accreditate di media e alta specialità.

- La metodologia della fissazione di tetti di spesa, e quindi di aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da dedicare ad un singolo comparto, si configura nella logica del piano di

rientro come uno strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del Sistema sanitario regionale in attuazione del fondamentale principio della programmazione finalizzata a realizzare il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica.

- Il decreto n. 2229 del 18 ottobre 2007, concerne l'abbattimento della valorizzazione dell'attività di ricovero ospedaliero ordinario relativa ai n. 43 D.R.G. a rischio di inappropriata, e il decreto n. 2230 del 18 ottobre 2007, concerne l'applicazione nella Regione siciliana delle tariffe di cui al decreto del Ministro della salute del 12 settembre 2006.
- Il decreto n. 2720 del 3 dicembre 2007, a seguito di negoziazione con i rappresentanti delle case di cura private preaccreditate, ha determinato l'aggregato regionale di spesa per la ospedalità privata preaccreditata, per l'anno 2007 nell'importo arrotondato di E 460.000.000,00 - di cui E 78.000.000,00 per l'attività delle case di cura di alta specialità ed E 382.000.000,00 per le prestazioni erogate dalle altre case di cura.

Il tetto di spesa per l'anno 2008 ammonta ad E 441.694.626,00 quale risultante della decurtazione del predetto importo di E 57.590.250,00 dall'aggregato di spesa del triennio 2004/2006 pari ad E 499.284.876,00 da destinare per E 78.000.000,00 alle strutture di alta specialità e per E 363.694.626,00 alle strutture di media specialità;

## **TOSCANA**

### **TESTI COORDINATI**

**Testo coordinato della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40. Disciplina del servizio sanitario regionale.** (BUR n. 40 del 26.11.08)

**DGR 3.11.08, n. 888** - Linee di indirizzo per l'applicazione della contabilità separata dell'attività libero-professionale ambulatoriale intramuraria della dirigenza sanitaria (BUR n. 46 del 21.11.08)

## **VENETO**

**DGR 21.10.08, n. 3097** - D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.

Assistenza specialistica ambulatoriale: criteri e modalità per la determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa per l'anno 2008 degli erogatori privati provvisoriamente accreditati. (BUR n. 95 del 18.11.08)

### **Note**

#### **PREMESSA**

- Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che le Regioni programmino l'erogazione, da parte dei soggetti pubblici e privati accreditati, delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza e definiscano l'insieme di regole e criteri relativi al meccanismo di remunerazione tariffaria delle prestazioni stesse.
- La Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22, all'articolo 17, attribuisce alla Giunta Regionale il compito di determinare, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti accreditati pubblici o equiparati e privati di cui all'art. 4, comma 12 del D.L.vo 502/1992, i piani annuali preventivi di attività, indicanti la quantità e tipologia di prestazioni da erogare, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito.
- Il sistema di determinazione dei tetti di spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali oggetto del presente provvedimento, riprende alcuni principi già introdotti dalla D.G.R. n. 452 del 27.2.2007 di pari oggetto, ed in particolare:

- l'esigenza che tutti gli erogatori concorrano all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda U.L.S.S. nella quale insistono e delle Aziende U.L.S.S. limitrofe, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e agli effettivi bisogni dell'utente;

- l'esigenza del rispetto del patto di stabilità e, conseguentemente l'abbandono della logica del tetto dinamico e la determinazione del budget entro un ammontare predefinito che consenta di non superare il limite massimo di spesa sostenibile per l'assistenza specialistica.

\* Come suindicato, il presente sistema di determinazione dei tetti di spesa ha valenza annuale, dall'1.1.2008 al 31.12.2008.

\* Pertanto, viene istituito, entro il mese di ottobre 2008, un apposito tavolo tecnico, composto da referenti della Segreteria Regionale Sanità e Sociale e da rappresentanti delle Associazioni di categoria, che definirà le modalità di attivazione e gestione del sistema, tenuto conto dei principi che seguono:

- l'erogatore accede alla rete CUP con ruolo attivo bilaterale e paritetico nella prenotazione, nei limiti che saranno stabiliti, tenendo conto anche della posizione dei professionisti "*ad personam*";
- alla rete CUP potranno aderire, su base volontaria, anche le strutture di laboratorio analisi e gli ambulatori monospécialistici per la prenotazione delle prestazioni di altre branche, nei limiti che verranno individuati;
- l'inserimento delle prestazioni nella rete CUP (auspicabilmente a livello provinciale) avrà ad oggetto tutte le tipologie di prestazioni che la struttura/il professionista privato erogano con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, ad eccezione delle prestazioni non soggette a prenotazione (ad esempio quelle di laboratorio) e di quelle prestazioni che il tavolo tecnico valuterà di escludere dalla prenotazione tramite CUP per oggettive esigenze organizzative;
- i lavori del tavolo tecnico dovranno terminare entro il 31.12.2008; dall'1.1.2009, e comunque dal momento in cui l'erogatore privato provvisoriamente accreditato ha la possibilità di accedere ad una rete CUP con il ruolo attivo bilaterale e paritario, il 30% delle prestazioni degli erogatori privati provvisoriamente accreditati rese per conto del S.S.R. dovrà essere inserito a CUP (la percentuale sarà calcolata sui valori 2008);
- la fornitura, l'installazione e l'aggiornamento del software specifico e l'attivazione del collegamento dei sistemi informatici dell'Azienda di riferimento con quelli degli erogatori privati provvisoriamente accreditati sono a carico della Regione Veneto nella misura del 100% dei costi sostenuti. Le spese di gestione sono invece a totale carico dell'erogatore.

### **CONSEGUENZE**

Gli erogatori privati provvisoriamente accreditati possono essere inoltre riconosciuti dall'Azienda U.L.S.S. di appartenenza, per ciascuna branca specialistica, punto di erogazione nel quale l'Azienda stessa si impegna a garantire il rispetto dei tempi di attesa, ai sensi della D.G.R. n. 600/2007; il rispetto dei tempi massimi di attesa potrà essere ottenuto anche attraverso l'acquisto di pacchetti di prestazioni aggiuntive.

\* Il budget per l'anno 2008 di ciascun erogatore privato provvisoriamente accreditato per le macroaree di radiologia/diagnostica per immagini, medicina fisica e riabilitazione e branche a visita è costituito dal budget assegnato nell'anno 2007.

\*Gli importi relativi ai "fondi aggiuntivi" previsti nell'anno 2007 con riferimento alle prestazioni di ricovero ospedaliero la cui erogazione è stata ricondotta anche al regime ambulatoriale, come previsto dalla D.G.R. n. 452/2007, costituiscono budget dell'attività specialistica per l'anno 2008 e ne seguono integralmente le regole; conseguentemente per le strutture interessate il budget dell'anno 2008 è quindi il budget dell'anno 2007 incrementato dagli importi di tali "fondi".

A ciascun erogatore privato provvisoriamente accreditato viene riconosciuto per l'anno 2008, con riferimento alle suindicate macroaree/branche specialistiche, un incremento finanziario pari al 5% (che comprende l'incremento del 2% di cui alla D.G.R. n. 452/2007) da calcolarsi sul budget 2008. Tale incremento finanziario, che non costituisce budget, trova principale motivazione nell'adeguamento dell'attività erogata agli indici di inflazione reale e nell'incremento rispetto al 2007 del riparto delle risorse da destinare alle Regioni ad opera del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

\* Alle strutture che erogano anche prestazioni di ricovero ospedaliero viene confermata, per l'anno 2008, la possibilità prevista dalle DD.G.R. n. 4449/2006 e n. 452/2007 di beneficiare della quota

finanziaria del budget di attività ospedaliera non utilizzata, a seguito del piano di rientro del numero dei ricoveri, in aggiunta al budget ambulatoriale rispettivamente dell'anno successivo o di quello dell'anno in corso.

Le prestazioni erogate in supero al budget assegnato per l'anno 2008 sono assoggettate al meccanismo della regressione tariffaria secondo le seguenti modalità applicative:

- prestazioni erogate in supero al budget fino al raggiungimento dell'importo corrispondente al 10% dello stesso: abbattimento tariffario pari al 30%;
- prestazioni erogate in supero all'importo corrispondente al budget maggiorato della percentuale del 10%: abbattimento tariffario pari al 90%.

La remunerazione in regressione non concorrerà a costituire il budget relativo agli anni successivi.

- Sono approvati i criteri per la determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa per l'anno 2008 per quanto attiene l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dai soggetti privati provvisoriamente accreditati.

<b>TUTELA DEI DIRITTI</b>
---------------------------

**CALABRIA**

**L.R. 16.10.08, n. 31** – Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità organizzata e in materia di usura